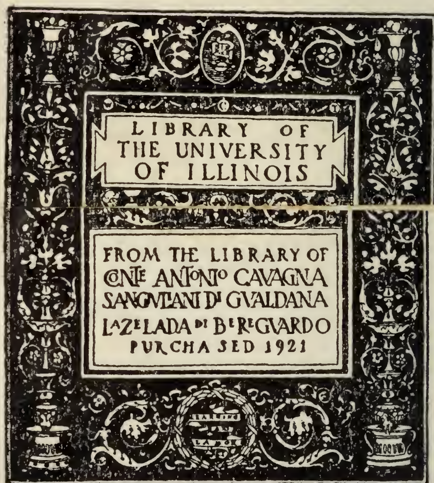

LIBRARY OF
THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
FROM THE LIBRARY OF
CONTE ANTONIO CAVAGNA
SANGIULIANI DI GUALDANA
LAZELADA DI BEREGUARDO
PURCHASED 1921

GUIDA

della

Guardia Municipale
in servizio



MILANO
Tipografia Pirola
1850

PREFAZIONE

Chiamato da S. A. il signor principe di Schwarzenberg I. R. Luogotenente di Lombardia ad essere capo ispettore della Guardia municipale mi corre l'obbligo per quanto mi sia possibile di corrispondere all'alto onore che ricevo onde le mire di Chi regge non siano defraudate.

Egli è quindi per soddisfare ad un tal dovere che mi sono imposto di compilare questa Guida onde mettere a più sollecita cognizione d'ogni guardia tutti i militari precetti che la risguardano, e

tutte le istruzioni e prescrizioni del servizio d'Ordine pubblico, della Polizia comunale e dell'Annona.

A questo compendio sono unite diverse Module di processi verbali che serviranno di scorta e norma alle guardie tuttora ignare di un tale scrupuloso servizio, e faciliteranno la redazione d'un atto che deve mai sempre servire d'iniziativa alla procedura verso qualunque contravventore.

La compilazione del processo verbale deve impiegare tutta l'applicazione d'una guardia in servizio, mentre dipende da questo documento la riuscita di qualsiasi procedura e la validità dell'operazione, per cui se per qualsivoglia circostanza non potesse concepirlo colla voluta e necessaria precisione, deve, senza però recar nocumento al servizio, differirne la compilazione onde aver agio di farsi assistere dal comandante il posto se fosse distaccato o dal primo sergente; sempre

però in modo di presentarlo entro le ventiquattr' ore dall' effettuato servizio.

Rimane non ostante per massima inconcussa che il processo verbale debba sempre accompagnare l' arrestato all' Autorità politica quando altre circostanze fortuite non l' impediscono, e che in qualunque altra operazione d' invenzioni per contravvenzioni di Polizia, di Finanza, d' Annona od altrimenti comunali debbasi possibilmente e secondo le circostanze farsi anche sopra luogo onde convalidare legalmente l' operato anche con testimonianze personali.

Il Capo Squadrone

A. CASATI.

CAPITOLO I.

DELLA GUARDIA.

Amore a Dio ed al suo Sovrano; buona morale condotta, destrezza nell'esercizio delle sue funzioni; obbedienza, fedeltà, vigilanza e fermezza nell'adempimento de' suoi doveri; intrepidezza e bravura a fronte dell' inimico sono le sue virtù.

Tutto ciò che ridonda a vantaggio del suo Sovrano, dev'egli promovere; ogni danno distornare, ed essere poi sollecito a denunziare chiunque operasse in contrario o desse fondato sospetto di qualche pericoloso attentato al servizio.

La guardia non ha da nuocere, nè da permettere che da altri si nuoca al pubblico interesse. Egli è tenuto persino di evitare tutto ciò che produrre potesse suo malgrado un danno, un sinistro qualunque.

Una brava guardia deve con vera passione dedicarsi al suo mestiere e porre ogni suo studio in tutti quegli insegnamenti ed esercizi militari che valgono ad acquistargli la necessaria abilità per soddisfare pienamente agli impegni che contrasse.

Il leggere e lo scrivere parimente è cosa molto

necessaria a sapersi dalla guardia, essendo essenzialmente attinente al suo futuro avanzamento onde porlo in istato d'intendere e comunicare gli ordini i rapporti i processi verbali ed altre notizie.

Se in cura e per prima istruzione gli sono affidate nuove guardie, dev'egli ad onore ascriversi di ammaestrarli nel servizio con amorevolezza e pazienza come suoi futuri compagni d'armi, e per tal modo formare delle brave guardie.

Il punto d'onore dev'essere la principale molla di tutte le sue azioni, ed il costante scopo dev'essere quello d'impiegare a pro del servizio ogni sua facoltà in qualunque siasi abilità, arte, professione, ec., non che di cercare tutte le vie e tutte le occasioni di procacciarsi fama e di guadagnarsi un incontrastabile diritto all'altrui stima ed alle ricompense.

Qualunque ordine di servizio dal suo capo riceva, sacro essere gli deve e senza indugio eseguirsi, a meno che un tale ordine si opponga manifestamente a'suoi doveri ed alla giurata fedeltà, od arrechi manifesto danno al servizio: in questo caso è dovere del subordinato di scoprire questo perfido capo, ed a norma dei casi anche arrestarlo, particolarmente poi se vi fosse a temerne la fuga.

Oltre ciò la più pronta obbedienza segua il comando, quand'anche pesante ed irragionevole gli sembrasse. Soltanto dopo l'esecuzione gli è concesso di portare le sue lagnanze, giusta le

norme prescritte dalla militare gerarchia, se prima non fossero state accette le subordinate sue rimostranze.

La guardia deve rivolgersi al suo caporale di squadra ogni qual volta ha cosa da chiedere, notificare e rimostrare o su cui querelarsi, e deve poi rendere inteso il caporale d'ispezione quando va in qualche luogo e ne ritorna. Ove il caporale non possa secondare la sua istanza, sarà gradatamente inoltrata sino al comandante.

Quando però questi ancora dovesse negargli soddisfazione, può bensì la guardia chiedere che il suo affare pervenga sino al comandante del corpo, ma deve nei debiti modi e senza rumore presentare il gravame e le ottenute risposte e spiegazioni, onde da temerario e senza un fondato motivo non incomodare superiori del più alto grado, e per ciò esporsi ad una meritata riprensione.

Se più guardie avessero cose da rappresentare, due guardie in nome degli altri potranno farlo, non dipartendosi però dalla regolare trafila della militare gerarchia.

Dandosi il caso che togliere non si possa una momentanea mancanza di pane, di paga e di vestiario, non deve perciò la guardia provarne affanno, nè menomamente esternarlo, ma invece tranquillarsi sulla convinzione che il più presto possibile si provvederà a questa mancanza e verrà bonificata la privazione; tutto ciò il guerriero deve sopportare per lo Stato.

Il bel tratto distinguer deve la brava guardia; franco e disinvolto sia l'aspetto suo, ed il contegno savio e modesto. Viva sempre col camerata di qualunque arma e di qualsivoglia amica potenza in istretta armonia; sia cogli abitanti del paese e della città officioso e compiacente, col forestiero pulito e cortese, ed il dovuto riguardo serbi ad ognuno.

Aver deve la guardia tutta la confidenza nei suoi superiori; considerare in essi degli amorevoli istruttori, capi e guide; in ogni occasione loro testificare il dovuto rispetto; non isparlarne, e molto meno farne oggetto di satirici discorsi; prendersi bene a cuore gl'insegnamenti e le ammonizioni loro; sottoporsi con rassegnazione ad un arresto che gli venga intimato; mandare poi ad intercedere entro ventiquattr'ore due de' suoi camerata; della ricevuta punizione e liberazione ringraziare; ed in generale deve la guardia pienamente conformarsi alle discipline della sua professione.

Dal caporale in su, quando la guardia dirige la parola ad un suo capo, deve dargli del *lei* ed il titolo di *signore;* darsi poi tutta la briga per imparare i nomi e per distinguere di persona non solo gli ufficiali della compagnia, ma ben anche gli ufficiali di tutto il corpo, come pure quelli dello stato maggiore, e singolarmente poi il comandante generale.

Nel servizio non solo, ma ben anche fuori deve prestare il dovuto omaggio e rispetto a' suoi su-

periori ed ai più elevati in grado, di qualunque reggimento, corpo ed arma essi sieno, perchè in ogni occasione, ed anche nella conversazione la più famigliare, è sempre loro dovuto certo particolare riguardo.

Si guardi dal farsi mai trovare ubbriaco ed eviti costantemente questo abbominevole vizio, non che il giuoco per denari, le donne dissolute ed i compagni depravati; vizi sono questi che lo distolgono dalle sue funzioni, gl'impediscono di sussistere con le sue finanze e gli tolgono onore e salute, lo guidano ai delitti e finiscono col perderlo.

Deve la guardia colla sua paga mantenersi e provvedere alle spese dell'ordinario, della biancheria e calzatura e della pulitezza, non dare nè ricevere ad imprestito cosa alcuna da chicchessia; e se gli venga affidata la spesa pe' suoi compagni, non deve, sotto pena del più rigoroso castigo, defraudare la benchè menoma parte; ed è per conseguenza tenuto a star lontano da ogni occasione di libertinaggio.

Ogni guardia deve render conto della sua salute al Municipio che lo paga ed alla città che esso difende. I mezzi più sicuri per conservarla sono la pulitezza e la continenza.

Giornalmente e di buon mattino deve lavarsi e pulirsi la bocca con acqua fresca, e spesso ancora i piedi, pettinarsi, tagliarsi le unghie, radersi la barba, ed una volta almeno la settimana mutarsi di biancheria.

Il bagnarsi in estate è ottima cosa, il che si fa in compagnia di molti sotto la debita vigilanza; ma la guardia che si vegga riscaldata non ha da tuffarsi nell'acqua se prima non si è rinfrescata e se anticipatamente non siasi scandagliato il fondo per sapere se sia sodo o sabbioso, senza fango, e senza pericolose voragini.

Di massima anche il più esperto notatore non deve arrischiarsi in torrenti che non si conoscono.

Non deve mai la guardia sdrajarsi al sole col capo scoperto, essendo da evitarsene i colpi, e se sia molto riscaldata non cerchi di rinfrescarsi troppo presto, nè cavarsi di subito la sete. Ne' grandi freddi egualmente non entri in istanze riscaldate, ma piuttosto pensi a riaversi prima in camere che non lo siano, e nel caso che avesse qualche parte del corpo intirizzita, ravvivarla stropicciandola colla neve o coll'acqua fredda.

Si spazzeranno ogni giorno le caserme ed i quartieri dalla polvere e dalle ragnatele, si scoteranno spesso dal muro le lettiere; si rivolteranno ogni giorno i paglericci; spesso si darà aria alla biancheria da letto, si batteranno i materassi, i cuscini e le coperte; si laveranno una volta la settimana le tavole e le panche, tratto tratto si profumeranno le istanze con ginepro o con fumigazioni d'aceto, si terranno sì d'inverno come d'estate per qualche tempo aperte le finestre, e così facendo l'aria forse guasta verrà corretta.

Egli è malsano il lavare e lo stendere le biancherie bagnate nelle stanze, e non va tollerato.

Deve la guardia astenersi dalle frutta non mature, dai cibi guasti, dalla carne che puzzi, dal pesce non fresco e dal pane malcotto o caldo; non cuocere vivande ne' recipienti di rame che non siano stagnati, nè conservare poi in quelli che lo sono cose acide o salate.

La guardia infetta da qualche espulsione attaccaticcia deve segregarsi dagli altri e senza precauzione non comunicare con essi.

Tosto che una guardia si ammala, deve farlo noto, nè celare malattia di sorta per un' avversione allo spedale; e riflettere poi che un male nel suo nascere spesso si può guarire con una cosa da niente, che lo spedale è il luogo destinato dalle sollecitudini le più benefiche della città per la di lui guarigione, e che si trova a di lui sollievo ed assistenza provveduto di appositi medici, d' infermieri, di medicine e dei maggiori comodi possibili.

Nel caso che egli ivi penuriasse in qualche cosa, non manca occasione nelle giornaliere visite per esporre ogni suo disagio e con sicurezza può contare di essere soccorso.

La guardia deve avere continua cura del suo uniforme, delle sue armi: nulla di ciò perdere, impegnare o vendere, e tenere poi ogni cosa per tal modo pulita ed in ordine da essere egli sempre in caso di valersene ad ogni momento, e di mettersi in servizio sì di giorno che di notte.

Generalmente una brava guardia ha da mostrarsi disposta a tutto quello che giova al bene del suo servizio, e ciò quand' anche egli non ne comprendesse i motivi e l'importanza, e procurare poi di conoscere a fondo il nuovo progetto d'istruzione per la guardia municipale, ed eziandio il restante di regolamenti, ordinanze, avvisi, circolari, ec. pel servizio dell' Ordine pubblico.

Quando una guardia fa le funzioni di sottocaporale in un posto stabile staccato invigilerà perchè la sua gente non s'ubbriachi nè s' allontani, e perchè faccia il suo dovere. Ogni guardia è tenuta obbedire pienamente al suddetto facente-funzioni, mentre è regola fondamentale della milizia che in servizio il meno anziano sia subordinato a chi lo è di più, non altrimenti che al suo superiore.

Anche dove le circostanze esigessero di proporgli in certi casi un meno anziano di lui, gli corre sempre il più stretto obbligo di prestargli obbedienza, mentre questa si rende non già al grado ma al servizio.

In qualunque luogo si trovi stazionata una guardia, deve l' inferiore quando vi arriva un superiore in grado recarsi da lui e presentarglisi nei convenienti modi. Egualmente qualunque militare che arriva in tal luogo e vi si trattiene più di ventiquattr' ore, ha da annunciarsi debitamente al superiore, e quando il comandante locale gli chieda un documento d' autorizzazione non può rifiutarsi a presentarglielo.

Se ad una guardia tocca il servizio ha da risguardare il posto affidatogli come un santuario, e considerarsi in esso come lo scudo della città; e deve poi profondamente penetrarsi che da una guardia può dipendere la salvezza dell'intiera compagnia che dalla città dipende.

Di propria autorità e senz'ordine non può nessuna guardia, sotto pena del più rigoroso castigo, abbandonare il posto di cui fa parte, ma anzi dovrà in qualche modo rendere avvertito in caso di urgente bisogno il comando della guardia stessa.

Il dormire e l'ubbriacarsi in servizio è proibito sotto severissima pena.

Le guardie in servizio non devono entrare in discorso con alcuno. Ad un superiore i ragguagli richiesti vanno dati con rispetto, brevi e precisi. La guardia non depone in nessun modo la sua arma e molto meno se la lascierà levare da chiunque, quand'anche fosse il comandante stesso.

Una guardia non ha da ricevere un cambiamento agli ordini dati se non dal comandante del posto.

Ove trovansi due guardie, l'una prenderà norma dell'altra; tralasceranno di fare discorsi pusillanimi e nel girare per le vie, contrade ec. si regoleranno in modo che nulla sfugga alla loro vigilanza.

Se le ammonizioni non giovassero, e se scorgessero affollamento di gente, o qualunque motivo, o sospetto, arresteranno le persone che ne

fossero l'oggetto, e verranno esse condotte al più vicino circondario d'Ordine pubblico facendosi immantinente rapporto di tutto l'accaduto, ovvero si chiamerà assistenza secondo le circostanze al più vicino posto militare.

CAPITOLO II.

DEL SOTTOCAPORALE.

Il sottocaporale è l'immediato superiore del soldato.

Non solo deve egli nella sua squadra mantenere l'ordine fra gli individui che la compongono ed assistere il caporale, ma sovente ancora farne il servizio.

Da ciò risulta la necessaria conseguenza che egli debba pienamente conoscere gli obblighi del suo subordinato, e mediante il proprio esempio nella puntuale osservanza di quei precetti che sono loro comuni, impegnarlo al più stretto adempimento di quelli che gli sono particolari; una condotta irreprensibile, abilità nello scrivere e nel leggere, una perfetta conoscenza dei diversi doveri del servizio, non disgiunta dalla capacità di un buon istruttore, sono le indispensabili qualità del medesimo, e quelle che gli spianano la strada ad ulteriore avanzamento.

Tutti i doveri prescritti al comune come soldato e subordinato risguardano, fatte le debite eccezioni, il sottocaporale non meno che tutti

gli altri individui di grado superiore. Per poterli ben eseguire e far eseguire deve il superiore a fondo conoscerli.

Il sottocaporale dà al comune del *voi*, ad ogni altro superiore del *lei*, e viene dal superiore chiamato col *voi*.

Trovandosi il sottocaporale stazionato in un posto staccato, osserverà quanto venne già prescritto pel comune.

Il sottocaporale che abbia nelle mani il danaro dell'ordinario di una camerata, non potrà impiegarne la più piccola parte in suo privato vantaggio, sotto pena di severissimo castigo, essendo anzi suo preciso obbligo l'avere specialmente a cuore l'economia pel miglior essere della camerata, e darsi tutta la cura perchè ove sia fattibile si cucini giornalmente carne e legumi in sufficiente quantità, ma non già cibi malsani all'oggetto di aumentarla, e venga in oltre portato l'ordinario ai soldati i quali si trovano in servizio.

Nell'ammaestrare le reclute deve egli esattamente attenersi al senso letterale del regolamento d'istruzione.

Dovendo far rapporto il sottocaporale si conterrà nello stesso modo che fu prescritto pel soldato comune.

Scortando un sottocaporale degli arrestati li prende in mezzo, vi fa procedere da un soldato su cui si possa contare, chiude egli stesso la porta, ed in quei luoghi che potrebbero favorire la

fuga degli arrestati raddoppia colla sua gente di precauzione e di vigilanza. Di notte tempo porrà una sentinella nella loro camera, vi lascierà il lume acceso, farà ben custodire tutti gli aditi, visiterà gli arrestati, non permettendo loro di ritenere verun pericoloso istrumento fra le mani. La sentinella accompagnerà ben anche l'arrestato alla latrina, alla cui custodia durante la notte, e secondo le circostanze, dovrà anche cooperare l'intiera guardia. Del rimanente da queste scorte non vanno resi onori militari ad alcuno.

Quando il sottocaporale guida una pattuglia, osserverà la maggior vigilanza, ed avrà occhio che le guardie non dormano, e nulla giunga ad introdursi di sospetto fra un posto e l'altro.

Venendo dato al caporale di pattuglia la voce *Halt, wer da?* (alto chi va la?) egli risponde *Patrulle* (pattuglia) ed al *Patrulle vorbey:* (passi la pattuglia) tira avanti. Quando poi da una sentinella di un corpo di guardia o altro posto si sente chiamare *Unterofficier*, ovvero *Gefreiter heraus* (sott'ufficiale o sottocaporale fuori) ha da far alto, aspettare la venuta del sottocaporale del posto con due soldati, e allora quando quest'ultimo gli viene incontro col fucile preparato e montato dandogli la voce *Avanzirt* (avanti) ed in séguito gli dimanda *Losungher?* (la parola) è tenuto a dargliela, nè riporsi in cammino se prima non abbia all'inchiesta soddisfatto.

CAPITOLO III.

DEL CAPORALE.

I doveri di questo grado concernono tanto il caporale effettivo quanto il vicecaporale o il facente funzione.

Essendo il caporale preposto ad un'intiera squadra, dovendo egli spesso in mancanza dell'ufficiale comandare un intiero pelotone, occorrendo non di rado che debba fare le funzioni del sergente, quando anche non fosse il più anziano del suo grado, e dandosi, in una parola, ben anche sovente il caso che egli qual comandante di un distaccamento si trovi in balìa di sè stesso, risulta da tutti questi diversi rapporti di servizio che egli debba avere un' irreprensibile condotta, possedere dell' abilità nel leggere e nello scrivere, un' adeguata cognizione del servizio, delle relative discipline e dell' esercizio, saper tenere a dovere i suoi subordinati, procacciarsi la dovuta considerazione e regolarsi in tutte le occorrenze colla necessaria prudenza.

Non basta ch' egli sappia addestrare le reclute e mandare ad effetto gli ordini emanati, ma deve ancora invigilare che tutto si faccia nel modo prescritto nè vengano insegnati principj falsi e difettosi alle reclute, l' istruzione delle quali sia affidata ad un sottocaporale o ad un comune a ciò prescelto.

Il caporale deve servire di modello nella pulitezza a' suoi subordinati, ed invigilare che questi siano sempre decentemente e secondo l'ordinanza vestiti, che tengano il loro armamento in ordine in ottimo stato, ed adempiano tutti gli altri doveri.

Non solo egli deve rimproverare i suoi subordinati delle loro mancanze, prima colle buone maniere e poscia con severità, ma ancora loro indicare il modo ed i mezzi onde evitarle; in nessuna maniera però si permetterà di rinfacciare al soldato le passate mancanze, di nutrire qualche astio contro di esso, di trattarlo col *tu*, oppure con qualche nome ingiurioso, e molto meno poi con parole pungenti, con voce sconciamente alterata, e simili altri offensivi trattamenti; e se un soldato merita castigo, è da porsi in arresto, facendo poscia rapporto a chi si deve della commessa mancanza, a meno che si trovasse distaccato, nel qual caso gli sarà lecito di trattarlo, secondo le circostanze, con maggior rigore. Del rimanente un caporale distaccato non può infliggere se non quelle più lievi punizioni le quali non oltrepassino un arresto alla catena di 48 ore. Venendo un soldato a meritare un più severo castigo deve allora il caporale rivolgersi alla più vicina autorità. Gli è del pari severissimamente proibito di entrare in contesa con un soldato ubbriaco, poichè ancor questi si ha da porre in arresto, partecipandolo a chi s' aspetta onde riavutosi dalla sua ubbriachezza abbia a scontare la commessa mancanza.

Deve bensì il caporale al pari di qualunque altro superiore riprendere ed al momento far cessare le mancanze de' suoi subordinati, ma la riprensione non deve farsi con termini umilianti in presenza di estranea gente o di un superiore di un grado elevato; che anzi deve il caporale rendersi famigliare con una certa moderatezza verso i suoi subordinati ed evitare col maggiore studio ogni modo aspro e sprezzante atto solo a far sorgere il loro odio; dall'altro canto poi non si famigliarizzerà giammai, e molto meno non si porrà a giuocare od a bere coi medesimi, nè riceverà danaro a prestito, cosa la quale, oltre ad essere in lui doppiamente colpevole, gli toglie ogni considerazione e distrugge tutto il suo credito. In somma il caporale deve essere un bravo soldato, un uomo savio ed un idoneo superiore.

La gente della sua squadra va in servizio? Dev' egli tanto all'andata come al ritorno visitarla e riconoscere se tutti gli oggetti del loro vestiario ed armamento si trovano in buon essere ed in regola.

Di tutto ciò che non istà in lui di rimediare dovrà tosto far rapporto secondo la sua trafila.

Cercherà con tutto l'impegno di scoprire sì le buone che le cattive qualità de' suoi soldati, ne investigherà le inclinazioni, scrutinierà le cattive abitudini ed i vizi loro onde potere in tempo prevenirne le conseguenze. Le sue indagini però non hanno da risvegliare una sospettosa diffidenza nè dare a conoscere che derivino da animosità.

Se un uomo avesse la cera d'ammalato deve il caporale con bella maniera dimandargliene la causa ed esortarlo a non celare il male; trovandolo poi ritenuto a convenirne dovrà senza indugio notificare la cosa acciocchè venga visitato e trattato secondo il bisogno.

Deve altresì il caporale in una stazione di corrispondenza osservare se agli uomini distaccati che tratto tratto arrivano alla sua stazione nulla non manchi riguardo alla pulitezza, alla tenuta, all'armamento, all'equipaggio ed altre occorrenze, e se non siano colpevoli di trascuratezza o vi fosse altro da emendare o provvedere.

Nel dare il cambio ai posti di corrispondenza ha il caporale da informarsi presso le autorità locali sulla condotta dei soldati da rilevarsi, e veglierà indefessamente che veruna donna dissoluta nè le così dette sgualdrine non abbiano a rimanersi colla truppa.

Un caporale destinato ad ordinanza presso il comandante del corpo od ufficiale superiore deve comparirvi nella maniera più decente e pulita, informarsi da quella che rileva, puntualmente disimpegnare ogni incombenza; e se accompagna in qualche luogo il comandante od ufficiale superiore, il quale si fermi a discorrere con qualcuno, dovrà tenersi ad una conveniente distanza, e in verun modo poi non porsi ad ascoltare ciò che si dice.

Senza saputa del sergente non può il caporale da sè permettere ad alcun soldato d' andarsene

via, a meno che egli stesso non fosse comandante di distaccamento, nel qual caso deve avere le necessarie precauzioni rispetto ai soldati fidati e quelli che non lo sono, regolandosi nel resto a norma delle evenienze.

Oltre d'un portafogli, deve il caporale essere ancora provvisto di un esatto ruolo di rango e di servizio della squadra.

Quando il caporale va in qualche luogo o ne ritorna deve annunziarsi al sergente, e quando viene o va dal comandante del corpo o dall'ajutante; del rimanente poi nelle sue suppliche, nelle rappresentanze, negli onori da rendersi, negli arresti, esami, consigli di guerra, tanto ordinari quanto statari, nel condurre le sentinelle, nel far le pattuglie, i rapporti e simili dev'egli regolarsi proporzionatamente come il comune ed il sottocaporale.

Ogni compagnia ha giornalmente un caporale d'ispezione detto *di giorno.*

Dopo la diana prima dell'ordine e dopo la ritirata il caporale di giorno deve fare al sergente l'ordinario rapporto; accadendo però qualche cosa di nuovo, sia di giorno, sia di notte, gliene farà tosto un rapporto straordinario; tutti i rapporti d'urgenza poi vanno fatti al capitano comandante.

Il medesimo giornalmente deve fare il solito rapporto della mattina al foriere.

Accompagna inoltre il sergente sia al rapporto sia quando va dal comandante di compagnia per ricevere o rimetter ordini.

Ogni qualvolta la compagnia si forma se ne fa l'appello.

Tutti quelli che montano o smontano di servizio vanno da lui visitati.

Dopo la diana e dopo la ritirata si assicura se nessuno manchi e se vi sia cosa da doversi riferire.

Sul punto di venire ad un servizio di premura deve il caporale con ogni sua possa tenere la sua gente unita ed in ordine, essere egli stesso d'esempio, condurla al suo servizio e quando dipendesse esclusivamente da' suoi ordini, con prudenza regolarla.

CAPITOLO IV.

DEL SERGENTE IN PRIMO.

Il sergente copre una carica che tutti abbraccia i rami del servizio nella compagnia.

Egli è riguardo alla compagnia quello che è l' ajutante riguardo ad un battaglione o reggimento.

Ad una irreprensibile condotta ed onestà a tutta prova unir deve una perfetta conoscenza del servizio e secondare il suo comandante di compagnia con fedeltà ed instancabile zelo; ha egli da possedere molta destrezza nell' esercizio, e da essere in istato di addestrare con successo i suoi subordinati.

Tutti gli ordini si comunicano col di lui mezzo;

deve perciò indurre i sott'ufficiali a lui soggetti alla più pronta esecuzione de' medesimi, ed assicurarsi pienamente della relativa loro esecuzione. Da ciò nasce che egli non debba mai abbandonarsi a' suoi sott'ufficiali, ma bensì di continuo invigilare se essi debitamente adempiano le funzioni che loro incombono.

A questo riguardo deve ogni sergente astenersi da qualunque atto violento e trattare i suoi subordinati con quelle stesse buone maniere che furono già ricordate pel caporale. Per nessun conto non può il sergente permettersi di battere alcuno, ed anzi procurerà egli d'inspirare a' suoi subordinati il vero punto d'onore, e di contenerli nel dovere colle ammonizioni, con seri rimproveri e finalmente col porre loro vivamente davanti agli occhi il castigo nel quale potrebbero incorrere.

Se questi mezzi di dolcezza non producessero verun effetto o che la mancanza commessa meritasse un maggior rigore, quale sarebbe appunto quella di un ubbriaco, dev'egli punire il colpevole coll'arresto facendone il debito rapporto.

Egli parlando dà del *voi* al comune ed al caporale.

Riceve egli poi del *lei* tanto dai superiori, quanto dagli inferiori; del rimanente siccome la sua carica è la più vicina a quella di un ufficiale, così egli ha da essere sollecito ad acquistarsi quel tratto nobile che meglio corrisponda al suo rango quando un giorno riceverà la promozione ad ufficiale.

Per ciò che si riferisce ad una piena cognizione dei sott'ufficiali e dei comuni, all'ammaestramento delle reclute, al modo di far rapporti e pattuglie, ed al trasporto dei detenuti, ec., dovrà egli riportarsi alle istruzioni già date pei sottocaporali: qui soltanto si fa ancora riflettere che il sergente deve aver cura di trovarsi spesso coi soldati comuni ed in ispecie colle reclute per ben iscandagliare il loro modo di pensare ed arguirne quanto se ne possa sperare pel maggiore o minor bene del servizio.

Sebbene, parlando del caporale di giorno, sia già stato prescritto che debba questi fare un'attenta visita alla gente che monta o smonta di servizio, nulladimeno deve ancora il sergente assicurarsi che tutto sia in ordine tanto riguardo ai soldati quanto ai sott'ufficiali, affinchè se l'ufficiale bramasse convincersene da sè stesso non abbia a rilevare delle mancanze.

Il sergente riceve alla mattina il solito rapporto della mattina tanto dal caporale di giorno quanto dagli altri caporali; tale rapporto reca egli stesso in compagnia del caporale di giorno al sottotenente, e questi al capitano comandante in capo.

Il caporale di giorno porta al comandante di compagnia il giornaliero rapporto della mattina; ogniqualvolta però accada cosa d' importanza, lo deve portare al sergente.

Tocca a quest'ultimo l'andare giornalmente in compagnia del caporale di giorno a ricevere

gli ordini all' alloggio del comandante della compagnia nell' ora stabilita.

Tutti gli ordini straordinari vanno subito rimessi sì di giorno che di notte al loro indirizzo, e siccome in ogni tempo ha da trovarsi presente un sott'ufficiale nella compagnia, così in assenza degli altri devono essere tali ordini a lui consegnati.

Lo stesso si dovrà osservare se si trattasse di riferire cosa di importanza.

Ogni qualvolta una compagnia si forma, se la medesima appartiene alla diritta della divisione, deve il sergente ordinarla dall' ala dritta alla sinistra, e viceversa dalla sinistra alla dritta, ripartirla nel modo prescritto, contare le file e ragguagliare del numero ad ogni formazione il comandante di compagnia.

Del rimanente s'intende che gl' individui posti fra gl' intervalli dei pelotoni non vanno nè ripartiti nè contati nelle file; e se alcuni uomini si distaccano, siano pur essi della compagnia di destra o di sinistra, hanno da collocarsi, ritornando, indistintamente dall' ala destra alla sinistra.

Nè si credesse mai che il sergente abbia perciò da collocare individualmente ogni soldato; chè anzi deve ciascuno di essi essere abituato ed esercitato a trovare immediatamente il suo posto ed ivi ordinarsi; i sergenti devono però avervi l' occhio sopra perchè tutto ciò si faccia a dovere.

Comanda il sergente tutti gli uomini di servizio, e per conseguenza ha da essere provvisto d'esatti ruoli di rango e di servizio delle squadre e delle camerate.

In tutti i servizi ordinari che vanno eseguiti per rango, si prende il turno dalla coda alla testa, e viceversa nei servizi che devono durare più di ventiquattr'ore.

Si comanderanno i caporali secondo il loro rango nella compagnia, ed i comuni come sono classificati nel ruolo di servizio. Su questo particolare è da osservarsi che i comuni non hanno da essere notati secondo la loro anzianità, ma che promiscuamente notar si devono i soldati fidati con quelli che non lo sono.

Tocca al sergente di fare la distribuzione del pane alla compagnia; prima però della distribuzione ha egli da informare il suo immediato superiore sulla bontà e sul quantitativo delle razioni di pane. Deve il sergente conservare presso di sè il pane per la gente che si trova di servizio, oppure consegnarlo alla squadra alla quale appartiene, affinchè lo possa ricevere al suo ritorno.

Quando il sergente va in qualche luogo o ne ritorna, se ha cosa da impetrare o riferire si rivolge al suo immediato superiore e sì nell'andata che nel ritorno lo fa sapere al comandante della compagnia.

Tosto che un soldato manca all'appello deve il sergente farne ricerca da un caporale o da al-

cuni sottocaporali, e se non venisse fatto di ritrovarlo in poco tempo, ha egli da denunziarlo senza dilazione.

Ad ogni formarsi della compagnia, e specialmente in un caso d'allarme, dev'egli tener la mano sopra i suoi sott'ufficiali, e col mezzo di questi sopra i soldati, e tutto disporre per raccogliere la gente colla maggior possibile prestezza, senza tumulto nè strepito, atto solo ad accrescer disordine.

Trovandosi un secondo sergente in ogni compagnia, starà al giudizio del comandante la medesima l'assegnare ad ognuno di essi la relativa incumbenza nei diversi e moltiplici doveri di un sergente; se però la metà della compagnia venisse distaccata, in allora il comandante vi destinerà sempre uno dei due sergenti, il quale si comporterà pienamente giusta le norme prescritte.



MASSIME MORALI.

DEL TIMOR DI DIO.

Il timor di Dio è il mezzo più efficace a promuovere una buona e morale condotta, ed è una delle eminenti qualità che caratterizzano un perfetto guerriero.

Le massime che stimolano l'uomo all'adempi-

mento de' suoi doveri, che animano il suo coraggio, che lo sostengono nei disagi della vita, che nei pericoli lo tranquillano e nelle avversità lo consolano, devono essere venerate.

Le grandi influenze ch' esse hanno sul destino del soldato impongono ad ogni superiore il dovere di alimentare da saggio questi edificanti sentimenti, di modellare di conformità ai medesimi la sua propria condotta, e ciò accoppiare al bel tratto, al decoro ed alla virile gravità.

Sono essi altrettanti vincoli salutari che guai all' umana società se non vi si conservano intatti.

DELLA SUBORDINAZIONE.

Consiste la subordinazione nell' assoluta obbedienza che un inferiore qualunque è, pel bene del servizio, in dovere di prestare, giusta la militare gerarchia, e col dovuto ossequio a chi si trova essere più di lui elevato.

L' inalterabile sistema di tale ordine è l' anima di tutta la forza armata, la legge fondamentale della militare disciplina e la base del servizio.

La subordinazione abbraccia i gradi tutti dal comune al capitano supremo senza che essa si faccia carico nè delle distinzioni dei natali nè di qualsivoglia altro dono della sorte.

Ben lungi che la subordinazione possa essere confusa coll' idea del servaggio, essa è una nobile obbligazione, al bene generale diretta, di assoggettare cioè i doveri del proprio stato alla dire-

zione de' propri superiori, ed un vincolo essenzialmente necessario al conseguimento dello scopo comune.

Chi si ponga a considerare che il bene generale non meno che la gloria d'ogni singolo individuo può unicamente dipendere dal più costante eseguimento di tale disciplina, giungerà a conoscere quanto grandemente si debba avere in pregio.

Debito egli è quindi d'ogni subordinato d'obbedire immediatamente e senza repliche ai propri superiori, tuttochè sian questi pari di rango, e ben anco meno anziani, quando in certi casi dovesse essere ai medesimi soggetto. Qualunque contestazione di rango ha da venire meno durante il servizio, dovendosi allora avere unicamente di vista il bene dello stato.

Da ciò deriva necessariamente l'inconcusso principio che si debbe mai sempre, e specialmente nei casi in cui le circostanze non ammettono rimostranze di sorta, oppure che il superiore non voglia farsi carico delle rappresentanze che gli venissero fatte sulle insorte difficoltà, dar prima esecuzione agli ordini, poscia lagnarsi del torto in tale incontro sostenuto.

Allora soltanto è dispensato il subalterno dall'obbedire, quando, ponderate ch'egli abbia minutamente le circostanze tutte, e si sia pienamente convinto di non errare, riconoscesse che gli ordini avuti fossero visibilmente e manifestamente diretti a danno del servizio o del bene dello

stato, o li trovasse diametralmente opposti a quelli del suo immediato superiore.

Una conseguenza della subordinazione si è la stima ed il rispetto che ogni subalterno è in debito di dimostrare, tanto in servizio che fuori, al suo superiore, ed in generale un inferiore qualunque al più elevato.

Nel commercio persino il più famigliare si addice verso quelli che sono da più una tal quale deferenza, stante ch'essa trovasi in istretta relazione colla stima ad essi dovuta, e col particolare rispetto verso di loro, tanto necessario nel servizio.

Chi onora il superiore rende omaggio al proprio stato ed onora sè stesso.

Da ciò consiegue che l'inferiore saluti il primo chi è più di lui, e che nessuno sparli di un superiore, e molto meno poi si studii di porlo in ridicolo, censurandone all'altrui presenza i difetti e le debolezze.

Il punto d'onore e la sana ragione comandano di non oscurare il proprio compagno d'armi, e molto meno il superiore.

Quanto qui fu detto sul contegno d'un subordinato verso i suoi superiori si riferisce eziandio a tutt'i rapporti di qualunque inferiore con quelli che sono da più ancorchè appartengano ad un'altra arma o a truppa alleata.

DELLA DISCIPLINA.

Consiste questa nel rigoroso sistema di mandare ad effetto con prontezza e senza repliche gli ordini tutti, come pure nel punire senza remissione coloro che ponessero in non cale i propri obblighi col non conformarsi al prescritto sistema, e pei quali lo stimolo dell'onore solo non valesse a portarli all'adempimento dei loro doveri, tuttochè alcuna volta gravosi.

Deve il soldato agire in ogni cosa con circospezione, con prudenza e senno, e in nessun incontro, per quanto insignificante sembrargli potesse, farsi lecito di scostarsi dal prescritto; la più lieve negligenza ed una mancanza della meno rilevante apparenza possono spesso avere le più funeste conseguenze a danno del servizio. Quindi è che l'ordine e l'esattezza devono per così dire diventare naturali qualità nel guerriero; nè si potrà mai sorpassare sulla più lieve mancanza del soldato che sia spensierato e senza attaccamento al servizio.

Il superiore poi, dal canto suo, deve giudicare coll'occhio di un conoscitore degli uomini di tutte le circostanze e conseguenze della colpa, confrontare l'ordinaria condotta ed il grado di sensibilità di chi la commise, fare le debite differenze fra quelli che di rado e quelli che sovente mancano, e su queste considerazioni proporzionarne il castigo, nè mai appigliarsi alle

misure più rigorose se non quando le più miti si riconoscessero insufficienti all' intento.

Del rimanente la disciplina abbraccia al pari della subordinazione e negli stessi rapporti i gradi tutti.

DELL' UNIONE OSSIA ARMONIA.

L' unione è un naturale, spontaneo accordo degl' individui tutti a promuovere con riuniti sforzi l' onore del corpo ed il bene del servizio.

Da questo principio consiegue che ognuno adempir debba i propri doveri religiosamente e spontaneamente e puntualmente; che l' un l' altro assista con nobile interessamento, e procuri di emendare all' istante i commessi falli, e prevenire gli ulteriori disordini.

È cosa oltremodo meschina quella di portare invidia all' altrui merito e superiorità, o viceversa quella di deridere un camerata meno distinto, di disprezzarlo o in altro modo mortificarlo, screditando così la nobiltà della sua propria condizione.

Deve il superiore comportarsi col suo subordinato da uomo giusto, cortese, benevolo e scevro da passioni e pregiudizi, ed il subordinato all' incontro mostrarsi a lui rispettoso e sincero; ciascuno poi in generale trattare il suo compagno d' armi colla voluta convenienza.

Sono questi gl' infallibili mezzi per conseguire una verace armonia; ed è dovere degli ufficiali

superiori il saper renderli comuni, infonderli nei loro subordinati, e col proprio esempio metterli in pratica e promuoverli.

Se a fronte però di tutto questo qualche dissidio s'introducesse, il male si dovrebbe allora troncare nel suo nascere, investigarne le cagioni, rimuovere le male intelligenze, ricondurre alla ragione chi se ne fosse allontanato, e procedere con tutto il rigore contro il sedizioso instigatore.

Del resto, l'unione e la buona intelligenza va conservata ben anche cogli altri reggimenti, corpi e truppe alleate, non meno che cogli abitanti stessi, molto influendo al bene del servizio, al vantaggio delle truppe ed al credito del reggimento una morigerata, decente ed officiosa condotta de' suoi individui.

La ferma fidanza di un corpo nel suo regime e bravura, ed il nobile orgoglio di conservare intatta in ogni occasione la riputazione acquistatasi costituiscono lo spirito del corpo.

Qualora questo spirito venga in sulle prime infuso nel soldato ancora novizio, e talmente propagato da animare finalmente l'intiero corpo, è indubitabile che ognuno sarà per soddisfare ai propri doveri di buona voglia e senza esservi costretto, che impiegherà ogni suo sforzo e capacità onde sempre più perfezionare i suoi talenti, e rendersi atto a gradi più elevati ed a più importanti incarichi.

Non vi è cosa che tanto contribuisca a questo

scopo, quanto l'esempio e la condotta d'uomini di un incontrastabile merito nell'opinione dei loro commilitoni; è d'uopo però saper in essi serbarla illesa, quand'anche la loro condotta non fosse intieramente al disopra d'ogni eccezione, anzichè in vista di qualche lieve debolezza distruggere la persuasione delle loro precipue qualità, tanto propria a risvegliare l'altrui emulazione.

ISTRUZIONI

PEL SERVIZIO D'ORDINE PUBBLICO

I.

La Guardia municipale, instituita per la città ed i corpi santi di Milano, è principalmente destinata a servire come forza armata per tutti gli oggetti dell'ordine pubblico.

Essa deve prestarsi ad invigilare in tutte le occorrenze di pubblico buon ordine, non che di sicurezza e tranquillità pubblica e privata degli abitanti e dar mano forte per l'esecuzion delle leggi.

„ Ad ottenere un tale intento in tutta la sua estensione fa mestieri che ogni guardia eseguisca ciecamente gli ordini superiori, sia imparziale, attento, circospetto, attivissimo, fermo e coraggioso; che abbia un'esemplare condotta morale, ed una perfetta conoscenza dei doveri e degli obblighi del proprio instituto.

» Colui che è vizioso, è indegno di appartenere al corpo. Le sregolatezze, il giuoco, i debiti e l'ubbriachezza sono fonte perenne d'ogni abuso di potere, d'ogni delitto. Dopo la terza punizione per ubbriachezza verrà la guardia espulsa dal corpo.

» All'incontro le belle azioni ed una condotta irreprensibile, sono le doti che saranno pubblicate e che faranno distinguere quelli che le possederanno, cosicchè si meriteranno encomii e promozioni.

» Ogni guardia deve cautamente osservare con chi pratichi; non deve frammischiarsi nè addomesticarsi con gente equivoca, con persone di poco credito o libertine; deve evitare ogni sorta di bagordo, fomento di risse e di dissapori; mantener deve un dignitoso contegno, serbar prudenza nelle parole, modestia negli atti; non lasciar traspirare ombra di quanto deve eseguire, e stare guardingo e segreto per non essere tradito nelle operazioni d'ordine pubblico. Colui che facilmente palesa ciò che deve tener segreto, dimentica il suo dovere e si guadagna la derisione di chi lo ha sedotto. L'uomo che non è padrone di sè stesso non può essere impiegato nelle gelose funzioni d'ordine pubblico; ceda esso per ignoranza, per lucro, o per immoralità, allorchè è spenta la confidenza ha perduta quella forza morale che supplir deve alla forza fisica.

» La guardia quando sorte per diporto deve possibilmente essere accompagnato ad altre guar-

die onde così trovarsi tutti in ogni incontro a portata di proteggere sè stessi e l'ordine pubblico nel caso d'istantaneo servizio, ed esercitare nel tempo stesso una mutua sorveglianza a sè medesimi. Prima di sortire dalla caserma dovrà annunciarsi al sergente d'ispezione, il quale prenderà nota del luogo ove si reca onde sia reperibile in caso di straordinario urgente bisogno.

» Ogni guardia deve essere cortese e compita con tutti e mostrar rispetto non solo al militare, ma eziandio all'autorità costituita tanto dall'Ordine pubblico e dalla Congregazione municipale, quanto dagli altri Dicasteri.

» Si ricordi poi per massima imprescindibile che la religione dev'essere scrupolosamente rispettata ed in un con essa i suoi ministri; come altresì vuolsi che ogni individuo adempia ai doveri che essa impone. Ogni uomo onesto professa di cuore la sua religione.

» La guardia ammogliata deve condursi colla consorte onestamente, adempiendo ai doveri di sposo e di padre. Ogni concubina è proibita dalla religione e dal regolamento militare, e quindi non può e non deve metter piede in caserma.

» Gli arresti debbonsi praticare con fermezza, ma senza schiamazzi, e senza insulti di fatti nè di parole; giacchè devesi in certo modo obbligare l'inquisito a rendersi al luogo di sua destinazione senza ch'egli abbia motivo di lagnarsi del modo col quale fu arrestato.

» Ogni guardia è in obbligo di tener sempre

in buono stato i ferri d' assicurazione e di saperli bene applicare, perchè se essi non sono applicati con intendimento sulla persona, e se non concorrono tutte le parti di tali stromenti all'effetto pel quale sono formati, i mezzi d'assicurazione divengono inutili. È quindi obbligo del caporale di squadra di esaminare sovente i mezzi d' assicurazione delle dipendenti guardie, affinchè tali stromenti siano sempre atti al servizio per uno o più detenuti, qualunque sia la loro costruzione. La responsabilità verrebbe gravemente compromessa qualora o per mancanza delle succennate precauzioni avvenisse la fuga di qualche arrestato, od una reazione in conseguenza del non poterlo subito assicurare. »

II.

Particolarmente incomberà alla guardia municipale

1. Far perlustrazione e pattuglie di giorno e di notte.

2. Trovarsi dovunque siavi concorso di molto popolo per fiere o mercati, per pubbliche feste o per altri motivi, onde mantenere il buon ordine.

3. Procurare con ogni miglior modo di aver notizia di qualunque delitto e grave politica trasgressione e di scoprire le tracce dei malfattori, facendone immantinente rapporto all' autorità competente.

È quindi strettissimo dovere d'ogni guar-

dia di star al giorno di tutti gli eventi occorribili, e di volgere l'attenzione non solo sugli effettivi delitti e sulle trasgressioni di polizia, ma ben anche su tutti gli oggetti che possono influire utilmente alla pubblica tranquillità.

4. Arrestare i trasgressori delle leggi côlti sul fatto, i ladri, gli assassini, i delatori di armi vietate, le persone gravemente sospette, coloro che attentassero alla sicurezza e libertà delle persone, ed immēdiatamente condurli innanzi agli uffici dell'Ordine pubblico. Devesi arrestare sul fatto ogni precettato o sfrattato *côlto in contravvenzione* al precetto cui è vincolato: l'esame del libretto di cui ogni precettato deve essere portatore farà conoscere se e come si trovi desso in attualità di contravvenzione. Fuori di questo caso non si procede all'arresto di un precettato se non se per ordine dell'autorità politica, o per flagrante delitto. (§§ 81 e 82 nelle Gravi trasgressioni politiche.)

5. Tenere di vista le persone indicate dagli uffici medesimi ed i forestieri sconosciuti che non avessero i loro passaporti od altri regolari documenti, arrestando le une e gli altri; se occorre, dar mano forte in tutte le esecuzioni, ed in generale prestarsi a tutti gli ordini ed alle ricerche delle competenti autorità politiche ed anche delle giudiziarie, specialmente quando nell'esercizio delle loro mansioni hanno bisogno della forza armata per far degli arresti o per far eseguire le loro sentenze.

6. Scortare i delinquenti e condannati, usando la massima vigilanza per impedire la loro fuga.

7. Riferire all'autorità preposta all'Ordine pubblico tutti gli accidenti sinistri, come incendi, inondazioni e simili, ed il rinvenimento di cadaveri e di feriti sulle strade, nelle acque o in altri luoghi (§ 184 al 209 Gravi trasgressioni).

8. Dissipare in prima colle buone maniere, e se queste non valgono, anche colla forza, qualunque tumulto od attruppamento che minacci la quiete pubblica, fermando gli autori ed i capi del disordine (§ 81 al 86 delle Trasgressioni politiche).

9. Dirigere una speciale sorveglianza sui mendicanti ed arrestarli in caso di contravvenzione, essendo istituito il bando della questua (§§ 245, 261, 262, 263, 264 e 265 Gravi trasgressioni).

10. Intervenire ove occorresse all'ispezione dei teatri ed in qualunque pubblico spettacolo, prestando ubbidienza al funzionario destinato a presiedervi.

11. Vigilare sulla regolarità della pubblica illuminazione, facendo riavvivare o riaccendere i fanali languidi od estinti, e denunciando alla Congregazione municipale le contravvenzioni.

12. Sorvegliare le osterie, bettole ed altri luoghi di popolare concorso, ove raccolgonsi d'ordinario persone sospette o ricercate d'arresto. Sorvegliare l'osservanza delle discipline municipali in fatto di annona, e vegliare che venga mantenuta la polizia stradale. La vigilanza che

la Guardia municipale deve esercitare nelle bettole, osterie, locande è limitata soltanto al tempo in cui restano aperte al pubblico, ed all'esigere che siano chiuse alle ore prescritte. Fuori di questi casi non può agire che di mano forte ai rappresentanti l'Ordine pubblico (§§ 260 e 266 Gravi trasgressioni).

13. Vigilare affinchè non siano esposte in vendita chiavi senza serratura, grimaldelli o simili, che devono essere sequestrati e consegnati agli uffici dell' Ordine pubblico col rapporto, indicando il nome del contravventore (§ 217 Gravi trasgressioni).

14. Vegliare che non vengano gettate dalle finestre cose che possano recar danno alle persone, nè siano sospesi vasi di fiori od altro sui poggioli senza essere bene guarentiti (§ 178).

15. Denunciare chiunque osasse di lacerare o vilipendere in qualsiasi modo le patenti, gli ordini e qualsivoglia documento affisso od esposto per pubblica notizia sottoscritto dalle superiorità (§ 74).

16. Non permettere ad alcuno di bagnarsi nei luoghi che non fossero a ciò espressamente destinati, avvertendo che i nuotatori, anche nei siti permessi, devono essere decentemente coperti. (§ 93).

17. Vegliare che non vengano ingombrate le strade, massimamente di nottetempo con carri, botti, materiali di fabbrica ec., così pure che non siano danneggiati i segnali posti per evitare qualsiasi disgrazia (§ 174 al 177).

18. Denunciare i proprietari di cani idrofobi, di animali feroci o molesti al vicinato, ed assicurarsi di tali bestie possibilmente vive, e prestare assistenza agli accalappiatori municipali dei cani nell'esercizio delle loro incombenze.

L'avviso a stampa 20 giugno 1819 dell'I. R. Direzione generale di Polizia vieta di condur seco o lasciar liberamente vagare per le vie cani di qualsivoglia specie quando non abbiano il collare coll'indicazione del cognome del rispettivo padrone.

I cani così detti da presa e generalmente i cani d'indole feroce, come il *Bulldog*, destinati alla difesa delle persone od alla custodia della casa, oltre all'avere il collare come sopra, devono essere legati e condotti a mano dal proprietario, e non possono lasciarsi liberi se non entro il recinto della propria casa.

Chiunque non denuncierà subito lo sviluppo dell'idrofobia in un animale qualunque sarà assoggettato alle pene portate dal § 141 della seconda parte del Codice.

19. Impedire il correre colla carrozza od a cavallo rapidamente od incautamente nelle contrade frequentate da molto concorso, e denunciare le eventuali contravvenzioni (§§ 96, 97 e 179 al 183).

20. Osservare che nei caffè, nelle osterie e bettole non si giuochi a giuochi proibiti, compresa la tombola, e che siano chiusi all'ora prescritta.

È indistintamente vietato dalla notificazione

10 novembre 1815, dall' avviso a stampa 19 agosto 1816 e 17 maggio 1817 dell'I. R. Direzione generale di Polizia a qualunque persona di qualsivoglia condizione e grado di giuocare in verun tempo e luogo sì pubblico che privato ai giuochi di rolina, biribisso, turchetto, uomo e donna, pirla, faraone, rossa e nera, vent'uno, maccao, camuzzo ec. (§ 266 Gravi trasgressioni).

I padroni delle botteghe di caffè, osterie, locande, bettole ed altri pubblici luoghi non possono permettere che si giuochi a porte chiuse quantunque si tratti di giuochi tollerati. Come pure è vietata ogni sorta di giuoco con carte se non sono muniti della licenza politica (§§ 245 e 266).

21. Denunciare le feste di ballo arbitrarie, i contravventori alle proibizioni degli spari, ed impedire le maschere che non fossero a norma degli ordini superiori permesse.

22. Sorvegliare che non siano esposti pubblicamente quadri od immagini che rappresentino oggetti osceni od immorali od abbiano una censurabile allusione politica; così pure che non si faccia annunciare con pubblico grido ed effettuare la vendita di fogli volanti, massimamente di quelli che contenessero delle notizie inquietanti o tendessero a corrompere i costumi, ovvero a turbare il buon ordine e la tranquillità pubblica (§ 57 al 69).

23. Sorvegliare e denunciare quelle femmine, le quali facendo commercio libidinoso del pro-

prio corpo dessero scandalo colla pubblicità (§ 94, 254 al 259).

III.

Le pattuglie municipali in ispecialità devono accorrere ad ogni chiamata, assistere qualunque avesse bisogno del loro ajuto, e prestarsi agli ordini superiori, il tutto con tutto lo zelo ed interesse.

Ove qualunque pattuglia si trovasse insufficiente al disimpegno plausibile di una qualche operazione o vedesse di poter compromettere per iscarsità di numero le armi pubbliche, ricercherà assistenza al più vicino posto militare.

IV.

Dovendo la Guardia municipale eseguire l'arresto di qualche individuo, userà tutti i riguardi prescritti dall'art. 284 del Codice penale, il quale si esprime così: « L'arresto e la custodia del-
» l'incolpato dovrà bensì eseguirsi con tutta la
» cautela per evitarne la fuga, ma altresì per-
» chè il più possibilmente venga risparmiato nel-
» l'onore e nella persona, sarà soltanto per-
» messo di usare d'una proporzionata forza quan-
» d'egli frapponga resistenza all'arresto o tenti
» sottrarsi colla fuga ».

Ogni cattivo trattamento usato ai cittadini, e soprattutto ogni abuso di potere od arresto ar-

bitrario, verrà assoggettato a procedura sopra ogni qualificata notificazione che ne venga fatta.

V.

In caso che malgrado queste precauzioni nascesse affollamento di popolo e si ardisse insultare la guardia, sarà dover suo per misura di prudenza di deporre l'arrestato al più vicino corpo di guardia e di farne rapporto a chi s'aspetta, affinchè sia levato l'arrestato per mezzo d'una conveniente pattuglia e condotto al suo destino (§ 72).

« L'azione della Guardia municipale non deve essere regolata unicamente sui mezzi che può attendere dalla sua forza fisica, e quindi non è positivamente sul numero che consiste la sua forza, ma nella inviolabilità e nella forza morale concessa dalla legge. Non deve pertanto un distaccamento lasciarsi imporre da minaccie o dall'apparenza di un' opposizione, e cedere così o trattenersi dall'agire; ma quando il suo dovere l'ha impegnato in una legittima operazione deve compierla o per lo meno tentare di compierla senza lasciarsi soverchiamente imporre. Deve quindi agire colla massima destrezza e prudenza ».

VI.

La Guardia municipale è in diritto d'arrestare di proprio impulso, compresi i casi accennati all'art. II :

1. Gl'individui côlti in attualità di delitto.

2. Quelli côlti in flagranti di gravi trasgressioni politiche, giusta il disposto dal § 323 del Codice penale.

3. Quelli trovati in contravvenzione ai regolamenti ed ai precetti politici, in quanto che però nella contravvenzione ai regolamenti concorrano tali circostanze da poter consigliare l'immediato arresto anzichè una denuncia. I contravventori ai precetti devono essere arrestati in qualunque caso.

4. Quelli che sorpresi a commettere atti illeciti sono inseguiti dagli offesi e dal popolo.

5. I questuanti in generale ed i suonatori girovaghi senza licenza.

6. Gl'individui ricercati d'arresto, quelli che si rendono renitenti ad ubbidire alla forza pubblica o la oltraggiano con atti e parole (§ 72).

7. Quelli che di nottetempo si rendessero fondatamente sospetti col loro contegno come pure i delatori d'armi vietate.

VII.

La Guardia municipale è tenuta in generale a tutte le prescrizioni imposte dal regolamento militare di servizio; essa però è particolarmente soggetta all'autorità ed agli uffici preposti al mantenimento dell'Ordine pubblico, ai cui comandi deve obbedire, ed a cui per conseguenza deve far immediatamente rapporto di tutto ciò

che avvenne, di qualunque operazione che abbia eseguita in favore della pubblica sicurezza e tranquillità.

VIII.

La Guardia municipale in fine deve considerarsi come sempre in servizio, e perciò quand'anche un individuo non è di sentinella o di pattuglia, ha nondimeno gli stessi obblighi in tutti i rami risguardanti la pubblica sicurezza e tranquillità.

« Essendo quindi la Guardia municipale una sentinella posta in mezzo alla società per vegliare alla pubblica sicurezza, egli deve anche senza ordine superiore, ma di proprio impulso adoperarsi coi mezzi legali che possono essere a sua disposizione, coadjuvare gl'impiegati d'Ordine pubblico nella scoperta dei delinquenti e nella ricerca di notizie utili alla sua sicurezza; quindi è obbligo suo di procurare di aver contezza di qualunque delitto e di qualunque grave trasgressione politica, di non trascurare alcun mezzo per esplorare e scoprire le tracce di malfattori, di fermare le persone sospette, gli accattoni, non che di arrestare i trasgressori delle leggi côlti sul fatto ed i delinquenti conosciuti, di assumere informazioni sui cadaveri rinvenuti sulle strade o nelle acque, intorno gli incendi e circa qualunque delitto, di richiedere alle persone sospette le loro carte giustificative, ri-

ferendo poi il risultato di tali indagini al comandante il corpo. È però autorizzata la guardia a riferire da sè direttamente alla politica autorità qualsiasi notizia che richiedesse immediata azione politica e non ammettesse indugio, facendone però subito rapporto al comandante suddetto. »

Mano forte ed intervento per incendi ed inondazioni.

La Guardia municipale deve accorrere al primo annuncio di qualunque incendio od inondazione, e giunta sul luogo prendere i debiti concerti coll'autorità politica da cui dipende pel servizio a prestarsi, se è presente.

Tale servizio consiste nell'impedire il saccheggio degli effetti mobili ec. ec. che vengono tolti dai locali incendiati od inondati, nel non lasciar penetrare nelle case o ne' locali incendiati od inondati che i proprietari dei medesimi, le persone di loro conoscenza ed i lavoratori destinati ad estinguere il fuoco od a trasportare le masserizie ec. ec., vigilando che fra questi non s'intrudano persone sospette le quali per lo più accorrono non per prestare un'opera filantropica ma per approfittare della confusione onde commettere furti.

Deve altresì la Guardia municipale informarsi della causa dell'incendio, cioè se casuale, per negligenza, o per meditata opera di alcuno, e

quale sia il danno sofferto dal proprietario; se vi sono perite persone o bestiame, e prender nota degli individui che ebbero parte attiva nell'estinzione del fuoco onde poter nominarli.

Il distaccamento della Guardia municipale non rientrerà se non quando il fuoco sia totalmente estinto e previo annuncio all'autorità politica.

Mano forte all'autorità competente quando interviene a perquisizione od altro.

Allorquando l'autorità competente intervenga essa medesima a perquisizioni, arresti od altre ispezioni giudiziarie, o vi deleghi un altro funzionario pubblico a rappresentarla, la guardia vi concorre unicamente come *mano forte*, restando all'autorità le attribuzioni di operare e di fare il processo verbale delle operazioni, nonchè la responsabilità relativa.

Mano forte all'accalappiamento dei cani.

La Guardia municipale è destinata a prestar mano forte all'accalappiatore dei cani affinchè nell'esercizio del suo istituto non abbia ad essere impedito, o fattagli violenza.

Nel caso che qualcuno volesse usare la forza e violentare tale operazione dev'essere arrestato e condotto al più vicino circondario dell'Ordine pubblico.

Contrabbandieri arrestati ed ove diretti.

L'individuo che viene sorpreso dalla guardia in contravvenzione alle leggi di finanza dev'essere subito condotto all'ufficio di finanza più vicino, senz'essere trattenuto per via, in caserma od altrove, per la formazione del processo verbale, poichè quest'atto per uso del corpo può essere fatto anche nell'ufficio di finanza mentre si stende la bolletta d'invenzione per parte del ricevitore.

La guardia non ha l'obbligo di presentare alla finanza l'individuo con processo verbale.

Si potrà formare il processo verbale in caserma od altrove prima della presentazione dell'individuo all'ufficio di finanza quando questa presentazione non possa aver luogo immediatamente sia perchè di notte sia per una fermata indispensabile o per qualunque altra causa maggiore.

Conviene allontanare possibilmente tutte le occasioni che potrebbero dar luogo a trafugamento di un corpo di delitto, o dar adito in qualunque altro luogo ad eludere il rigore delle leggi di finanza.

Uso degli effetti d'altrui proprietà stati casualmente rinvenuti dalla Guardia municipale.

Gli effetti casualmente ritrovati da una guardia e che non potessero essere al momento re-

stituiti perchè ignoto il proprietario, devono essere tosto consegnati all' immediato suo superiore. Quando più guardie sono in servizio e trovano un oggetto di valore devono consegnarlo all' Ispettore capo onde lo spedisca con apposito rapporto alla I. R. Direzione provinciale dell' Ordine pubblico.

La guardia ha però diritto al premio di rinvenimento colle norme portate dal § 391 del Codice civile, oppure acquista il diritto di proprietà dell' effetto trovato se nel termine d' un anno dopo la pubblicazione non viene reclamato dal proprietario a termini del § 392 dello stesso Codice civile.

Contegno della Guardia municipale in confronto agli inquisiti.

Allorchè qualche guardia avesse da sostenere un confronto con inquisiti innanzi ad una autorità civile, e quivi venisse per avventura offeso dall' inquisito con parole ingiuriose, deve subito pregare rispettosamente l' autorità che presiede al confronto di far desistere l' inquisito dalle offese, rappresentando che in caso diverso sarebbe costretto di ritirarsi.

Se l' autorità non assecondasse l' istanza, e che l' inquisito continuasse le offese per difetto delle relative misure della predetta autorità, allora la guardia si ritira, facendo subito rapporto all' Ispettore capo.

In generale è vietato dalle leggi militari alle persone soggette al foro militare di comparire dinanzi alle Autorità civili per subire interrogatorii, esami, ec., senza ordine o permissione dei rispettivi superiori del corpo a cui appartengono.

Come e quando autorizzate le guardie ad entrare in case private per perquisizioni ed arresti.

La guardia non è abilitata ad introdursi nelle case private di cittadini per eseguirvi arresti o perquisizioni se non quando serve di mano forte ad un ufficiale dell'Ordine pubblico. Può procedere da sè soltanto nei casi di *flagrante delitto*, o se inseguendo un inquisito andasse questi a ricoverarsi o nascondersi in qualche casa.

Se venisse a cognizione della guardia che un conosciuto delinquente fosse ricoverato in una casa, farà tener di vista la casa stessa dalle guardie onde assicurarsi che non evada, e ne farà instantaneo rapporto all' I. R. Commissariato superiore del circondario in cui è situata la casa.

Diligenti perquisizioni da farsi sulla persona d' individui diffamati e sospetti.

La guardia deve diligentemente perquisire personalmente tutti quegli individui che per la loro condotta, pel luogo, pei compagni, pel delitto

di cui sono imputati, o per altre simili circostanze si rendono sospetti o diffamati, onde prevenire la delazione d'armi vietate, od assicurarsi che non possedano oggetti di furtiva provenienza. In tali perquisizioni personali deve la guardia procurare che sia presente qualche funzionario d'Ordine pubblico, se l'individuo è già arrestato.

Cautele e riguardi da usarsi negli arresti e nella traduzione delle donne.

Negli arresti e nella traduzione delle donne la guardia deve seguire le norme generali per siffatto servizio, e mentre devesi al loro sesso riguardo e convenienza, la guardia deve con rigida saviezza combinare le viste suddette in modo che la maldicenza non trovi che dire sul suo operato.

Gli arrestati correi di un delitto non devono essere condotti assieme nè discorrer fra loro.

Quando vengono arrestati dalla guardia correi in un delitto si deve impedire qualunque colloquio fra essi, e se è possibile devono essere tradotti all'autorità dell'Ordine pubblico ed alle carceri separatamente.

L'intima conoscenza dei precettati più sospetti e pericolosi e la più severa vigilanza sul loro conto può produrre ottimi risultati sia per la

repressione dei delitti sia per la scoperta e l'arresto dei delinquenti. Il mezzo principale e più efficace per garantire la pubblica sicurezza è quello di conoscere con precisione e di tenere d'occhio costantemente tutti coloro che possono porla in compromesso.

Sui reclutanti all' estero e sugli instigatori all' emigrazione.

La guardia che per suo istituto è sempre in servizio ed ha gli stessi obblighi in tutti i rami risguardanti la pubblica sicurezza deve invigilare costantemente per iscoprire ed arrestare i reclutanti all' estero e quelli che istigassero i sudditi all' emigrazione.

Armi proibite.

Sinchè dura lo stato eccezionale d' assedio è proibito il possedere, vendere e comperare qualunque sorta d' armi non che la fabbricazione o l' introduzione loro nello stato.

È proibito ogni stromento nascosto ed insidioso atto a gravemente ferire, sotto qualsiasi forma e denominazione.

Gli artefici, operai od altri che per l' esercizio dell' arte loro abbisognassero di taluno degli istromenti compresi nella proibizione espressa qui sopra, non potranno portarli che allorquando trovansi in attuale esercizio del loro mestiere o della lor professione.

La guardia deve quindi vegliare specialmente sui mercati, sulle fiere e feste perchè nessuno faccia commercio d'armi, di qualunque sorta esse siano; arrestare e presentare con processo verbale alla competente autorità dell' Ordine pubblico tutti i contravventori a tali prescrizioni, le quali si estendono anche ai soldati in permesso e particolarmente ai disertori.

(Vedi Patente sovrana 18 gennajo 1818 e Sovrana risoluzione 25 febbrajo 1820.)

Lotto.

Sono proibite le lotterie pubbliche sì mobili che stabili con premi a denaro, merci ed effetti, il così detto *giuoco del lotto* nei caffè ed altri luoghi aperti a pubblica concorrenza.

Sono proibite le così dette *riffe* di qualunque oggetto, ed anche quelle cadenti sull'estrazione dell'I. R. Lotto; quando però per ispeciali circostanze avessero ottenuta la superiore licenza v'è l'obbligo di renderla ostensibile.

La guardia deve vigilare perchè le premesse disposizioni abbiano il loro pieno effetto, e far invenzione in caso di contravvenzione, presentandone dettagliato processo verbale con tutti gli oggetti invenzionati, al più vicino ufficio di finanza.

Arresto di venditori di medicinali.

La guardia deve invigilare ed arrestare i venditori empirici di medicinali che girassero le piazze e le case senza averne ottenuta apposita licenza dall'Ordine pubblico.

Arresto di venditori di tabacco militare.

Essendo severamente vietato alla truppa di vendere il tabacco che per grazia sovrana le viene accordato per minimo prezzo, ed essendo del pari vietato a qualunque borghese il comperarlo, ne viene di conseguenza che tanto il militare quanto il civile sono in contravvenzione se l'uno ne vende e l'altro ne compera.

Se quindi la guardia sorprendesse un soldato in contravvenzione, lo condurrà alla gran guardia e lo consegnerà con rapporto al comandante di essa; se sorprendesse un civile lo presenterà all'ufficio più vicino di finanza con analogo processo verbale.

Arresto di venditori girovaghi che con carretto a mano ingombrano le strade di giorno o di notte.

Sono in contravvenzione alle discipline di polizia stradale tutti i venditori girovaghi che con

carrette a mano ingombrano i marciapiedi o i pubblici corsi della città, salve le speciali discipline di concessione.

Nel caso che la guardia trovasse alcun venditore in tali contravvenzioni, dovrà, subito dopo la seconda diffidazione a ritirarsi, arrestarlo e condurlo all'ufficio più vicino di circondario.

Contravventori ai regolamenti di polizia stradale.

Sono in contravvenzione ai regolamenti di polizia stradale tutti quelli che gettano nelle pubbliche vie della città immondezze e frantumi di verdure; i carrettieri che trasportano o scaricano terra e materia di fabbrica su bastioni, strade, piazze, vicoli ed altri siti pubblici della città; coloro che distendono pannilini o biancheria ad asciugare in qualunque sito di pubblico passeggio; chi nello spazzar le contrade urbane fa innalzarsi la polvere od arreca incomodo ai passaggieri ed abitanti; e così pure chi tiene vasi di fiori esposti sui balconi senza il prescritto ferro di sicurezza, od innaffia i fiori lasciando sgocciolare acqua sulla strada.

La guardia nel caso di tali contravventori dovrà semplicemente accompagnarli all'ufficio di circondario più vicino.

Essa dee pur vigilare sul far pascolare le bestie nei giardini pubblici ec., sull'estirpar piante di

ornamento de' passeggi, e sul correre a cavallo nei luoghi ad uso dei passeggi onde non sia posta in compromesso la sicurezza personale.

OSSERVAZIONI GENERALI.

La Guardia municipale, oltre il servizio d'Ordine pubblico, è pure anco incaricata della tutela di ciò che risguarda annona, sanità, polizia stradate, pubblico ornato, pubblici mercati, venditori di carni, bestie bovine od altro per la macellazione, non che gli esercizi di panattiere.

Se una guardia isolata avesse fondati sospetti che un cane o qualunque altra bestia vagante per la città fosse realmente rabbiosa (idrofoba) e che il temporeggiare potesse recar danno alla popolazione, e non se ne conoscesse il proprietario, dovrà tentare ogni mezzo per ucciderla.

Nelle operazioni in cui si complicassero contravvenzioni finanziarie, politiche ed annonarie le guardie dovranno, a seconda della località e dei casi, far rapporti alle più vicine autorità competenti o municipali, o di finanza o per l'Ordine pubblico.

Nel caso che il fermo avvenisse ad opera di due o tre guardie, e che gli individui arrestati si opponessero alla forza o tentassero di provocare una reazione per parte della popolazione, dovranno le guardie cercare le vie più sicure affine di non lasciarsi fuggire gli arrestati e di non esporsi a pericoloso cimento.

In tali circostanze se le guardie incontrassero qualsiasi drappello di forza armata, e che conoscessero di aver bisogno di mano forte, potranno chiederla in via di servizio e motivarla poi nel relativo processo verbale.

Per loro norma e regola leggendo i processi verbali che fanno qui séguito avranno le guardie un esempio del come dirigersi in tutte le occorrenze tanto d'Ordine pubblico quanto d'Annona, Polizia comunale, ec. ec.

PROCESSI VERBALI.

Avvertenze sulla compilazione dei processi verbali d'arresto in linea d'Ordine pubblico.

Il processo verbale sull'arresto d'un delinquente deve accennare dove e per quanto tempo abbia egli scorso impunemente il territorio, e da quanto si trovasse nel circondario della forza che lo ha preso, se sia mai stato côlto dalla forza armata, se sia mai evaso da lei e dove, se sia mai stato inquisito, se, come e perchè rilasciato da politica o giudiziaria autorità. In somma deve il processo verbale contenere tutto ciò che possa far rilevare l'azione della forza armata dell'Ordine pubblico e della giustizia.

Il processo verbale suddetto deve esprimere inoltre l'essersi fatta l'inspezione sulla persona

del malfattore e sul luogo in cui fu arrestato, indicando gli effetti trovati.

Indicazione da darsi quando l'arresto di un disertore avviene con intervento o dietro indizi di persona non militare.

Nel processo verbale per arresto di disertori, mediante l'intervento o sopra indizi di un individuo non militare, si deve indicare il nome, il cognome e la patria dell'individuo non militare, ed il luogo del suo ordinario domicilio, e quando l'individuo suddetto sa scrivere deve firmare il processo verbale d'arresto.

Sulla compilazione dei processi verbali in genere.

I processi verbali per invenzioni di finanza devono essere in doppio originale, cioè uno per l'inspettorato e l'altro per l'I. R. finanza.

Il processo verbale è un atto autentico che attesta della legittimità dell'operazione, ed in ogni caso della lealtà e della buona fede delle guardie operanti, alle quali appunto con tale mira è raccomandata la più scrupolosa precisione e fedeltà nella compilazione d'un simile atto; in esso ogni minima circostanza dev'essere fedelmente espressa, fosse anco in aggravio delle guardie stesse, le quali anche in questo caso renderebbero mi-

nore il proprio torto ed avrebbero un certo diritto all'indulgenza, usando nell'esposizione del fatto quella lealtà che caratterizza il vero soldato.

MODULE DI PROCESSI VERBALI.

GUARDIA MUNICIPALE DELLA R. CITTÀ
DI MILANO.

Primo Ispettorato. Drappello secondo.

Processo verbale di rinvenimento d'un cadavere.

Oggi, giorno ventisei luglio mille ottocento ventinove (26 luglio 1829), alle ore 12 meridiane. Noi sottoscritti caporale Maccia colle guardie Maestri Ermenegildo, Balossi Luigi e Tamborini Gaetano, essendo in perlustrazione lungo il naviglio che conduce a Pavia fuori di porta Ticinese, giunti precisamente nel luogo detto *la Conca fallata*, nei Corpi Santi di Milano, vedemmo galleggiare sull'acqua del naviglio stesso un cadavere, per cui abbiamo invitato il barcajuolo Pietro Pilatti di quel luogo ad entrare con noi nella sua barca onde andare ad estrarre dalle acque il cadavere suddetto, e prestatosi lui all'opera traemmo il cadavere sulla vicina ripa: indi spedimmo la guardia Maestri al dazio di porta Ticinese a dar parte dell'emergente a quell'I. R. inspettore dell'Ordine pubblico onde avvertisse

d'ufficio l'I. R. Pretura Urbana col medico d'ufficio di trasferirsi sopra luogo per gli incumbenti istantanei.

Infatti alle ore 4 pomeridiane dello stesso giorno un consesso della Pretura in unione del medico sig. Beretta comparvero sopra luogo, e praticata l'autopsía del cadavere risultò che l'individuo era stato ferito con arma tagliente nella regione del cuore, e che per tale ferita dovette morire, potendo quindi essere stato gettato nel naviglio dagli assassini per nascondere il delitto.

Dalla perquisizione personale praticatagli si rinvenne un portafoglio con alcune carte ridotte a non essere più leggibili; non aveva nè danari nè orologio, ed era vestito con una marsina nera, pantaloni simili, stivali, calze e camicia di tela di lino finissima segnate *L. F.* ed in tasca un fazzoletto di tela bianca collo stesso marchio.

Il cadavere venne d'ordine dell'autorità giudiziaria tumulato nel campo santo del Gentilino.

Fatto e chiuso questo processo verbale in due originali, alle ore sei pomeridiane del detto giorno, mese ed anno in Milano nella nostra caserma, per l'uso prescritto.

Milano il 26 luglio 1829.

Maccia caporale.
Maestri Ermenegildo guardia.
Balossi Luigi id.
Tamborini Gaetano id.

GUARDIA MUNICIPALE DI MILANO

1.ª Compagnia. Drappello di sorveglianza
3.ª Squadra. nei Corpi Santi di P. Tic.

Processo verbale per rinvenimento di cadavere con tracce di delitto.

Oggi, giorno 26 giugno 1850, verso le ore 6 antimeridiane, essendo il vicecaporale Baochetta colle guardie Fumagalli Luigi, Martinoli e Crivelli in servizio d'instituto lunghesso il canale detto *Naviglio grande* lungi duecento passi dall'osteria di s. Girolamo, sulla postale e propriamente dirimpetto alla cappelletta, si scôrsero da loro sul terreno alcune striscie di sangue. Osservatele bene, se ne videro ad un passo di distanza delle altre; supponendosi che continuassero, si prestò maggiore attenzione, ed in fatti più in là verso un piccolo seno di terra se ne osservarono delle altre e poscia sul pendío d'un canaletto che mette ad un fonte artificiale si vide molto sangue raggruppato, parte del quale era già stato assorbito dal terreno. Ben comprendendosi ch' esser poteva l'effetto di consumato delitto, si praticarono accurate ricerche lungo la ripa di quella fonte, che si nasconde fra le campagne, ed appunto ove alcuni rami di noce coprono la stessa acqua si rinvennero una borsa di danaro vuota, un pajo di calzoni, un *gilet* ed una marsina di

panno *bleu*, e vicino a questi oggetti entro le acque il cadavere d'un uomo dell'apparente età di quarant' anni con capelli neri, vestito con mutande, coturni, camicia e fazzoletto al collo alla guisa degli affittaiuoli di que' contorni, il quale cadavere era tenuto fermo dagli sterpi nascenti nell'acqua medesima. Osservatolo bene senza però toccare nè smovere il cadavere, gli si rinvenne una larga ferita alla regione inferiore del collo, ed un' altra del pari larga alla regione superiore del fianco destro, che sembravano ambedue causate da colpo di coltello da macellajo. In vista di tale emergente il vice-caporale Bacchetta spedì sul momento la guardia Crivelli all' ufficio dell' I. R. inspettore per l'Ordine pubblico al dazio di porta Ticinese per quanto è di suo incombente, e per le occorrenze istantanee all' I. R. Pretura Urbana, rimanendo le altre due guardie col caporale nel luogo a cura del cadavere e di tutti gli oggetti rinvenuti, lasciati però al loro posto, messa indi la guardia Fumagalli Luigi a venti passi di distanza in osservazione d' ogni evenienza colla sciabola sguainata come di sentinella.

Trascorsa circa mezz' ora il Fumagalli udì un calpestio e nascostosi per viemmeglio osservare s' accorse d'un individuo stesosi al suolo, vestito alla villica, che stava spiando le mosse della forza. Non sapendo il Fumagalli come abbandonare il posto nè affrontarsi da solo contro lo sconosciuto, prese una pietra e gittolla verso

il luogo ove trovavasi il sottoscritto caporale, che ben comprendendone il motivo corse a lui, e sentito il perchè, con circospezione per vie nascoste giunsero, il Bacchetta per di dietro, ed il Fumagalli per davanti, allo sconosciuto, e sorpresolo all'istante l'afferrarono interrogandolo che facesse in quel luogo, e vedendolo confuso e molto sorpreso lo trassero vicino al cadavere alla cui vista mostrò non istupore ma sommo timore. In questo mentre giunse l'I. R. Inspettore del dazio con un consesso dell'I. R. Pretura urbana, il medico della stessa per le inspezioni di pratica, ed il cursore comunale locale non che quattro guardie di finanza e due guardie carcerarie, e sentendo essi l'arresto dell'individuo e la descrizione della sensazione prodottasi su di lui, lodarono l'operato della forza; egli poi fu costituito in istato d'arresto e si qualificò per Paolo Trevisi di altro Paolo, nativo di Corsico, uomo di 45 anni incirca, abitante in una delle case poste sulla strada alzaja cioè all'opposta ripa del naviglio sotto il comune di Corsico stesso.

Inspezionato il cadavere e verificato essersi cagionata la morte appunto per le indicate ferite, fu ordinata la trasmissione alla vicina chiesa di s. . . . . sul naviglio grande; indi nella casa vicina fu steso un protocollo d'esame per l'arrestato, il quale rispose nomarsi come sopra, aggiungendo che trovavasi in quel luogo per mera curiosità, essendo stato di passaggio allora quando aveva veduta la forza transitare pei campi, ta-

citando, tuttochè gli fosse stata domandata due volte, la professione. Durante l'esame la guardia Martinoli osservò che una scarpa di quell'uomo era intrisa di sangue, e ne avvertì il giudice che gliela fece levare. Il medico a cui fu mostrata giudicò quello essere sangue umano. L'arrestato interrogato rispose essersi cinque giorni addietro fatto un taglio ad un dito e quel sangue non essere che le goccie cadutene. Il lasso di cinque giorni fu giudicato inverisimile, dacchè avrebbe dovuto essere affatto sparito qualunque segno, e non ravvisandosi nè taglio nè puntura sulle sue dita, fu egli tenuto quale sospetto complice d'assassinio, e fatto quindi sotto scorta della guardia Martinoli e delle guardie di Finanza tradurre all'I. R. Direzione per l'ordine pubblico. Poscia riuniti tutti gli indumenti dell'assassinato furono suggellati e consegnati alle guardie carcerarie.

Finalmente fu chiuso il processo verbale che venne firmato anche dalle guardie municipali. Ordinata venne la conservazione del cadavere fino all'indomani per le pratiche della giustizia punitiva sotto la responsabilità del cursor comunale e la vigilanza delle guardie Fumagalli e Crivelli, mentre il sottoscritto caporale scortò la commissione surriferita sino all'ufficio dell'I. R. Pretura ove gli venne rilasciato il qui unito certificato di servizio non senza encomio dell'operato importantissimo arresto.

Il presente fu fatto in duplo nella stanza d'inspezione di questa caserma di s. Giuseppe e sot-

toscritto dal ripetuto caporale e dalla guardia Martinoli soltanto, essendo tuttora in servizio le altre guardie Fumagalli e Crivelli, e speditane copia alla ripetuta I. R. Pretura per corredo del processo.

Milano il dì

Bacchetta caporale.
Martinoli guardia.



GUARDIA MUNICIPALE DELLA R. CITTÀ DI MILANO

Primo Ispettorato — Secondo drappello.

Processo verbale d'arresto di Pietro Ponti delatore d'armi da fuoco.

Questo giorno 30 luglio dell'anno mille ottocento ventinove (30 luglio 1829) alle ore 3 pomeridiane. Noi sottoscritti Gagetti Angelo dirigente e Paleari Leonardo guardia essendo in perlustrazione nelle vicinanze del borgo degli Ortolani abbiamo sorpreso un uomo che portava sulle spalle un fucile a due canne, e fermatolo gli abbiamo chiesto il porto d'armi, al che egli rispose che non l'aveva, che era un possidente galantuomo e che portava quell'arma puramente per difendersi dai malfattori. Interrogato sulle generali annunciossi per Pietro Ponti di Ambrogio, d'anni 30, di Sesto di Monza. Levatagli quindi l'arma che era carica, lo abbiamo costituito in istato d'arresto siccome in contravvenzione alle

leggi sul porto d'armi, e perquisitolo nella persona gli abbiamo trovato in una delle saccocce del giacchetto di fustagno che indossava, tre cartocce con polvere e palle del calibro della ridetta arma. Lo traducemmo quindi all'I. R. Inspettorato di porta Comasina il quale ne ordinò la trasmissione all'I. R. Commissariato dell'Ordine pubblico del circondario secondo al quale furono consegnate le cartocce col fucile ed un esemplare di questo processo verbale che abbiamo steso in due originali nell'ufficio del suddetto circondario alle ore 7 pomeridiane di detto giorno, mese ed anno.

L'arrestato venne poi d'ordine della suddetta autorità tradotto alle carceri della I. R. Direzione dell'ordine pubblico a sua disposizione come ne fa prova l'unita ricevuta rilasciataci dal custode di quelle carceri.

GUARDIA MUNICIPALE DI MILANO.

Processo verbale d'arresto di Giuseppe Fontana qual borsajuolo detentore di falcetto.

Oggi, giorno 8 settembre 1847, alle ore otto e mezza pomeridiane mentre trovavasi il sottoscritto sulla piazza Fontana di questa città per oggetti di servizio di proprio instituto, ebbe ad osservare un individuo che levava il fazzoletto dalla saccoccia ad una sconosciuta persona intenta ad osservare il modo con cui accendonsi le lampade

a gas. Il ladro venne tosto afferrato ed arrestato mercè l'assistenza del sottocaporale Figini Stefano dell'arma giunto in quel momento; egli si qualificò per Fontana Giuseppe, di Dionigi, d'anni 23, garzone macellajo, nativo di Milano e quivi dimorante, e venne condotto qual tagliaborse all'I. R. Circondario primo per l'Ordine pubblico, dove dopo essere stato da quell'I. R. ufficiale di polizia esaminato ne fu ordinata la traduzione alle carceri dell'I. R. Direzione dell'Ordine pubblico, alla quale si rassegnò un duplo originale del presente processo verbale col fazzoletto di tela bianca, avente le iniziali *S. O*, côlto all'arrestato unitamente ad un falcetto a serramanico, assai tagliente e con punta acuminata.

Del derubato non si potè dare contezza alcuna, essendosi egli nel momento che lo s'invitava a comparire al suddetto circondario, perduto fra la folla della gente.

BACCHETTA LUIGI dirigente.

GUARDIA MUNICIPALE DI MILANO.

Prima compagnia. Pattuglia.
Terza squadra.

Processo verbale d'arresto di Galeazzi Enrico, sospetto in genere.

Oggi, giorno 27 agosto 1848, all'ora una e mezza antimeridiana, il sottoscritto colle guardie Por-

taluppi Giovanni, Nicolini Antonio e Porta Carlo trovandosi per diporto precisamente presso il vicolo de' Vetraschi in porta Ticinese vide un individuo di figura assai sospetta che allo scorgere della forza accelerò il passo verso il Carobbio, e che inseguito e raggiunto e richiesto sulle generali si qualificò per Galeazzi Enrico di Giuseppe, d'anni 29, prestinajo girovago, di Uboldo nella provincia di Milano. Vedutosi che questi teneva ferma una mano nell'una saccoccia della giacchetta che indossava, nacque sospetto che nascondesse armi ed oggetti di furtiva provenienza; diffatti, perquisitolo, gli si rinvenne nella saccoccia destra della giacchetta un fazzoletto di tela di cotone contenente aggruppati *undici* pezzi d'argento da cinque franchi cadauno, e nella tasca dei pantaloni pure a destra un altro pezzo da cinque franchi di falso metallo, un marchio d' ottone del conio d'un quarto di doppia di Parma; sì dei primi che degli altri non seppe menomamente dire la provenienza. Aveva eziandio altre lire tre e soldi cinque in ispezzati, un piccolo coltello serramanico con molla e punta assai acuminata ed una carta di passo libero, non sua, pel Lombardo-Veneto, di recente data.

Costui venne poco tempo fa rilasciato dalle carceri di Venezia ove espiò lunga condanna per ferimento, e venne prima carcerato reiterate volte per importanti non precisati delitti.

Pei su esposti motivi e per impedire che un

cosiffatto individuo potesse commettere nuovi delitti, il sottoscritto passò al suo arresto e lo condusse all'I. R. ufficio del Circondario IV, al quale furono presentati tutti gli oggetti sopra descritti unitamente al presente processo; poscia fu quegli esaminato dall'I. R. sig. ufficiale perlustratore di guardia, il quale ne ordinò la traduzione all'I. R. Direzione dell'Ordine pubblico.

BACCHETTA dirigente.
PORTALUPPI GIO. guardia.
NICOLINI id.
PORTA id.



GUARDIA MUNICIPALE DI MILANO.

1.ª Compagnia. Drappello . . . .
2.ª Squadra.

Processo verbale d'arresto di N, N. siccome sospetti in genere, esteri privi di ricapiti.

Oggi, giorno 6 aprile 1850, verso un'ora pomeridiana, io sottoscritto caporale Bardelli colle guardie Mornico Luigi, Porro Enrico e Meazza Giovanni, essendo al piazzale di sant'Eustorgio per vigilanza d'instituto, abbiamo osservato due individui di figura sospetta, indecentemente ve-

stiti, che all'accorgersi di noi si diedero alla fuga dirigendosi alla contrada N. N. Inseguiti e raggiunti sul momento, risposero ch'eransi dati a correre a quella parte per semplice diporto di convenzione fra loro, chi primo vi arrivasse; e nomarsi l'uno Colombo Giovanni di Martino, d'anni 18, e l'altro Pietro Gini, d'anni 20, ambidue dimoranti in Milano, e non avere alcun ricapito credendolo per loro inutile.

Perquisiti personalmente nulla si rinvenne loro, tranne d'un grosso bastone che il secondo teneva nelle mani, il quale da noi gli fu tolto; indi invitati a comparire nanti l'autorità per l'Ordine pubblico, risposero ch' essi non avevano nulla a che fare con tali uffici e che pregavano di non condurveli.

Destatosi allora in noi sospetto del vero esser loro gli obbligammo a seguirci, se no gli avremmo assicurati con ferri, e questi pregarono di aver loro contemplazione asserendo che eransi qualificati falsamente, e che nomavansi invece Pietro Gigantini di Paolo, d'anni 18, e Palomini Giovanni di Lucio, d'anni 20, ambi muratori di Lugano nella Svizzera, qui pervenuti per occuparsi nel proprio mestiere, senza passaporto; per lo che furono arrestati quali sospetti in genere, esteri privi di ricapiti, e tradotti alla I. R. Direzione per l'Ordine pubblico, ove si riconobbero quali eransi chiariti la seconda volta, e di più essere fra i contemplati nell'elenco dei banditi del terzo trimestre 1848, e quindi furono

trattenuti a quelle carceri a conveniente disposizione, dandosene a noi analoga ricevuta.

Il presente processo verbale è stato steso in duplo in quegli uffici stessi dell'Ordine pubblico, essendosene dato un esemplare all'ufficio processante per la redazione degli atti.

Milano il dì

Bardelli caporale.
Mornico guardia.
Porro id.
Meazza id.

GUARDIA MUNICIPALE DELLA R. CITTÀ DI MILANO.

Primo Ispettorato. Secondo drappello.

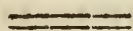
Processo verbale d'arresto di Paolo Piva e Gio. Antonio Pensa côlti in rissa.

Oggi, giorno otto giugno mille ottocento ventinove (8 giugno 1829), alle ore 3 pomeridiane. Noi sottoscritti sottocaporale Mornico Luigi e Scandella Giuseppe guardia, essendo sul piazzale di sant' Eustorgio per la vigilanza alla festa annuale che quivi aveva luogo, abbiamo sulla stessa piazza arrestati i nominati Paolo Piva di Antonio, d'anni 18, e Gio. Antonio Pensa di Pietro, d'anni 19, ambedue calzolai, nati e domiciliati in Cittadella, perchè da noi côlti in rissa fra di loro con vie

di fatto; il primo era munito di grosso bastone col quale percuoteva il Pensa, e questi era armato di coltello serratore con punta acuminata. Assicuratici delle loro persone e disarmatili vedemmo che perdevano del sangue, per cui gli abbiamo condotti nanti l' I. R. Commissariato superiore dell' Ordine pubblico del circondario IV, per ordine del quale furono visitati dal dottore fisico N. N. di Milano, che trovò sulla persona del Pensa e precisamente nella testa tre lievi contusioni, e su quella del Piva una lieve ferita nella mano sinistra. Dopo di che d'ordine dello stesso I. R. Commissariato superiore abbiamo tradotto gli arrestati alle carceri dell' I. R. Direzione dell'Ordine pubblico a disposizione della medesima.

Steso e firmato questo processo verbale alle ore 9 pomeridiane del sopraindicato giorno nella residenza dell' ufficio suddetto, in due originali, uno dei quali da presentarsi, col bastone e coltello tolti agli arrestati, all'I. R. Commissariato suddetto.

MORNICO LUIGI sottocaporale.
SCANDELLA GIUSEPPE guardia.



GUARDIA MUNICIPALE DELLA R. CITTÀ DI MILANO.

Primo Ispettorato. Secondo drappello.

Processo verbale d'arresto di Carlo Canzi contravventore alle leggi di finanza.

Nel giorno undici luglio mille ottocento ventinove (11 luglio 1829) i sottoscritti Lanciavec-

chia Nicola e Milesi Angelo rientrando dalla pattuglia fatta, giunti all'osteria della Foppa alle ore 9 pomeridiane ed ivi entrati trovarono un uomo di figura sospetta, che essendo seduto ad un tavolino teneva presso di sè un sacco alquanto voluminoso, e chiestogli chi fosse, rispose senza levarsi dalla panca ove stava seduto, che era Canzi Carlo di Antonio, d'anni 32, nato e domiciliato in Calcio, provincia di Bergamo, merciajuolo.

Fattagli ricerca dei ricapiti, presentò una carta d'inscrizione in data 2 luglio 1827, valitura soltanto per un anno. Ritenuto quindi sospetto in genere lo abbiamo arrestato; e perlustratolo sulla persona non gli abbiamo rinvenuto nè armi nè altri oggetti in contravvenzione; perquisito il sacco, vi trovammo due pezze di tela di lino nostrano, quaranta matasse di filo bianco ed in mezzo a queste venti pacchi di tabacco da naso di fabbricazione estera, per cui alla presenza del proprietario dell'osteria Giacomo Gatti, del suo cameriere Pietro Perla e del Canzi stesso abbiamo suggellato il sacco con ceralacca rossa, facendolo quindi portare dall'arrestato alla I. R. ricevitoria di finanza del dazio di porta Romana della città medesima, ove da quell'I. R. sig. Ricevitore è stato eseguito lo stacco della bolletta d'invenzione pel contrabbando di tabacco estero; e quindi traducemmo l'arrestato Carlo Canzi alle carceri politiche in sant'Antonio a disposizione dell'I. R. Finanza.

Fatto e chiuso questo processo verbale in doppio originale nella nostra caserma di s. Giuseppe in contrada degli Andegari alle ore sei antimeridiane del giorno 12 luglio anno suddetto.

Milesi guardia municipale.
Lanciaveccchia Nicola id.



GUARDIA MUNICIPALE DELLA R. CITTÀ DI MILANO

Primo Ispettorato. Secondo drappello.

Processo verbale d'arresto di Pietro Poli contravventore al precetto politico ed alle leggi di finanza.

Oggi, vent'uno luglio mille ottocento ventinove (21 luglio 1829), alle ore 11 pomeridiane. Noi sottoscritti Cesarini Giuseppe caporale, Gilli Bortolo, Rolini Giuseppe, Toffoli Carlo e Delvecchi Giovanni guardie, distaccati dietro ordine dell'I. R. Direzione dell'Ordine pubblico a disposizione del circondario IV, ci recammo in Viarenna coll'intervento del cursore sig. Borghi N., e passati all'abitazione del precettato pericoloso Pietro Poli onde riconoscere se era ubbidiente al precetto di non assentarsi dalla sua abitazione durante la notte non vi trovammo che la moglie sua, la quale disse che suo marito era

stato a casa a cena e che poscia era sortito in istrada, non sapendo indicare ove fosse diretto. Siccome il Poli ha fama di contrabbandiere ci fece sospettare che fosse in giro per simili affari; fu perquisita la sua abitazione consistente in una sola stanza, ed abbiamo rinvenuto sotto al letto due così dette bricolle cariche l'una di percallo bianco, l'altra di percallo colorato, merci da noi ritenute di fabbricazione estera.

Lasciate poscia le guardie Toffoli e Delvecchi unitamente al cursore comunale alla custodia delle merci, io sottoscritto caporale Cesarini e le guardie Gilli e Rollini ci siamo appostati dietro un muro dirimpetto alla porta dell'abitazione del Poli, e verso le ore due dopo la mezzanotte sorprendemmo un uomo che procedendo dalla contrada di Viarenna entrava nella casa del Poli carico di una bricolla.

Allora toltici dall'appostamento ed investito quest'individuo lo arrestammo, ed inspezionata la bricolla vi abbiamo trovato diversi fazzoletti colorati da naso di estera provenienza; e riconosciuto essere il portatore il precettato Pietro Poli di Antonio, nato e domiciliato in Milano, d'anni 25, contadino, venne da noi arrestato qual disubbidiente al precetto politico e contrabbandiere, e fu tradotto subito all'I. R. ricevitoria di finanza di porta Ticinese della suddetta città, ove furono all'istante fatte trasportare tutte le merci invenzionate che quel signor Ricevitore trovò consistere in dodici pezze da braccia 30 cadauna

di percallo di diversi colori, e quindici pezze da dodici fazzoletti colorati diversi da naso, cadauna roba riconosciuta di fabbricazione svizzera, siccome portante il bollo di quella repubblica, e quindi dichiarata di contrabbando, cosicchè venne ritenuta dall'impiegato di finanza, il quale procedette allo stacco della bolletta d'invenzione da noi tutti firmata. Traducemmo quindi l'arrestato Poli alle carceri presso l'I. R. Direzione dell'Ordine pubblico qual contravventore al precetto e contrabbandiere.

Questo processo verbale venne fatto e firmato in due originali il giorno ventidue luglio dell'anno suddetto alle ore 9 della mattina nella caserma di s. Giuseppe, contrada degli Andegari.

Cesarini Giuseppe caporale.
Gilli Bortolo, guardia.
Rolini Giuseppe id.
Toffoli Carlo id.
Delvecchi Gio. id.

GUARDIA MUNICIPALE DELLA R. CITTÀ DI MILANO.

Primo Ispettorato. Primo drappello.

Processo verbale del ladro Carlo Cairo.

Nel giorno ventinove luglio mille ottocento ventinove (29 luglio 1829) alle ore 10 pomeridiane.

Noi sottoscritti Gussali Pietro dirigente, e Bergonzi Giuseppe guardia, essendo in pattuglia sorprendemmo al luogo chiamato *il Cassinotto dell'Ospitale* un uomo che colla massima circospezione usciva dallo stallazzo di Ambrogio Polti, conducendo una pecora cui aveva legata la bocca con una cordicella; per lo che ci nacque sospetto che l'incognito fosse un ladro, e fermatolo lo interrogammo sulle generali e dove conducesse quella pecora, al che rispose tutto confuso e tremante essere Carlo Cairo, milanese, d'anni 25, parrucchiere, girovago da circa un mese e senza mezzi di sussistenza, e che si era introdotto in quello stallazzo aprendo la porta con un grimaldello, da dove aveva rubata la pecora, che legata con una fune conduceva via per venderla onde comperare del pane per vivere. Ciò inteso abbiamo preceduto al di lui arresto; e perquisitolo trovammo in una delle saccocce della giacchetta che indossava, due grimaldelli, tre chiavi ed un lungo chiodo con punta.

Lo traducemmo quindi dall'ufficiale perlustratore di guardia sig. Gnecchi N. al quale furono consegnate le cose trovate sulla persona dell'arrestato, colla pecora e con questo processo verbale che abbiamo compilato in due originali nella caserma di nostra residenza alla mezzanotte del giorno mese ed anno sopra nominato.

Guzzali Pietro dirigente.
Bergonzi Giuseppe guardia.

GUARDIA MUNICIPALE DELLA R. CITTÀ DI MILANO.

Primo Ispettorato. Secondo drappello.

Processo verbale d' invenzione per contravvenzione alla caccia.

Questo giorno due agosto mille ottocento ventinove (2 agosto 1829) circa le ore 10 antimeridiane. Noi sottoscritti Calcinardi Giuseppe dirigente e Valsecchi Antonio guardia, essendo in perlustrazione nel borgo degli Ortolani, sorprendemmo in attualità di caccia in mezzo ad un campo di melgone un individuo al quale abbiamo chiesto la licenza di caccia, e ci presentò soltanto quella del porto d' armi, asserendo di essere privo di quella richiestagli. Trovatolo pertanto in contravvenzione ai regolamenti sulla caccia, lo abbiamo disarmato del fucile a due canne, una delle quali era ancor carica di polvere da schioppo e pallini.

Interrogato l'individuo suddetto del suo nome, cognome e qualità, rispose chiamarsi Giovanni Orsi di Francesco, d'anni 20, possidente, nato e domiciliato in Milano.

Ispezionatolo poscia nella persona gli abbiamo trovato quattro quaglie recentemente uccise con iscariche a pallini, una fiaschetta di ottone quasi piena di polvere da schioppo, ed una borsa di pelle contenente circa due libbre di pallini di piombo.

Dopo di ciò lo abbiamo accompagnato al dazio di porta Comasina, e presentato all'I. R. signor Ricevitore di finanza col fucile, colla polvere, colle quaglie e colla borsa dei pallini di piombo; questi staccò la bolletta d'invenzione e lasciò in libertà l'invenzionato Orsi che diede idonea sigurtà.

Questo processo verbale venne steso e firmato alle ore 6 pomeridiane del sopraindicato giorno nell'ufficio della Ricevitoria di finanza in due originali per ciò che è di massima.

CALCINARDI GIUSEPPE dirigente.
VALSECCHI ANTONIO guardia.

GUARDIA MUNICIPALE DELLA R. CITTÀ DI MILANO.

Primo Ispettorato. Primo drappello.

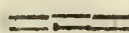
Processo verbale d'arresto dell'inquisito Pietro Rossi per ferimento grave.

Questo giorno primo agosto mille ottocento ventinove (1 agosto 1829) alle ore 7 pomeridiane. Noi sottoscritti Bellinzoni Luigi caporale, e guardie Torchiana Giuseppe e Defendi Pasquale, unitamente al cursore comunale del borgo di s. Gottardo, Corpi Santi fuori di porta Ticinese, abbiamo arrestato nella casa di suo domicilio il

Pietro Rossi, figlio di Antonio, d'anni 28, falegname, nato ed abitante in borgo di s. Gottardo, siccome inquisito presso l'I. R. Tribunale criminale di Milano con mandato del 31 luglio 1829 n. 1420 pervenuto al capo posto al mezzogiorno d'oggi dal comando del drappello, per ferimento grave, e lo abbiamo tradotto alle carceri criminali a disposizione del Tribunale requirente.

Steso e firmato questo processo verbale alle ore 8 e mezzo pomeridiane del sopraindicato giorno primo agosto nel nostro quartiere in borgo di s. Gottardo in due originali, uno dei quali da inoltrarsi all'I. R. Tribunale criminale di Milano.

Bellinzoni Luigi caporale.
Torchiana Giuseppe guardia.
Defendi Pasquale id.
N. N. cursore comunale.



GUARDIA MUNICIPALE DELLA R. CITTÀ DI MILANO.

Primo Ispettorato. Drappello secondo.

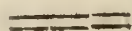
Processo verbale d'arresto del perlustratore per la pubblica quiete Antonio Lanfranchi.

Oggi, dieci maggio mille ottocento ventinove (10 maggio 1829), alle ore 11 e mezzo pome-

ridiane. Noi sottoscritti Panfilo Luigi vicecaporale e Feluca Giuseppe guardia del primo drappello, essendo in perlustrazione nell' interno della città di Milano, giunti nella contrada di S. Vito al Carrobbio abbiamo trovato certo Antonio Lanfranchi di Pietro, d'anni 26, cappellajo, nato e domiciliato in Milano, che per essere alquanto alterato dal vino, cantando canzoni oscene e facendo forte schiamazzo disturbava gli abitanti di quella contrada, per cui con modi urbani lo abbiamo invitato a desistere dallo schiamazzo ed a ritirarsi alla propria abitazione; ma siccome non diede ascolto ed anzi si mise a gridare più forte, noi vistà l' insistenza di costui al mal operare, procedemmo al suo arresto e lo traducemmo nanti il sig. N. N. ufficiale perlustratore di guardia del circondario IV, dal quale fu spedito sotto nostra scorta all'I. R. Direzione dell'Ordine pubblico e consegnato alle carceri a disposizione della suddetta autorità.

Steso e firmato questo processo verbale alle ore 8 antimeridiane del giorno 11 del sopraindicato mese nella nostra caserma in due originali, uno dei quali da presentarsi al IV circondario dell'Ordine pubblico suddetto.

Panfilo Luigi vicecaporale.
Feluca Giuseppe guardia.



GUARDIA MUNICIPALE DELLA R. CITTÀ DI MILANO.

Primo Ispettorato. Secondo drappello.

Processo verbale d'arresto del disertore Giuseppe Filippini del reggimento Soldenhoffen.

Oggi, venti del mese di luglio anno mille ottocento ventinove (20 luglio 1829), alle ore sei pomeridiane. Noi sottoscritti Melenghi Giuseppe dirigente, e Guzzi Andrea guardia del secondo drappello essendo in perlustrazione nel circondario I, e precisamente nella contrada del Rebecchino, abbiamo sorpreso sotto una porta sdrajato sul nudo terreno un individuo della statura di piedi cinque e pollici tre, capelli ciglia ed occhi castani, fronte bassa, naso grosso, bocca media, mento rotondo, viso oblungo, vajuolato, vestito alla villica con cappello di feltro nero, marsinotto scuro, *gilet* a righe rosse e bianche, camicia di percallo, stivaletti di tela e scarpe.

Visto che costui aveva i capelli tagliati alla militare, abbiamo sospettato che fosse un disertore; interrogatolo sulle generali rispose essere Giuseppe Filippini, figlio del fu Antonio e della vivente Maria Antonia Giorgetti, nativo di Cremona, d'anni 24, di professione sarto, disertore dall'I. R. reggimento fanti Soldenhoffen, pel quale fu requisito nell'anno 1826, e dal quale si allontanò il giorno 24 giugno pros

simo passato, essendo di guarnigione a Cremona, asportando la bajonetta con fodero e centurone, il berretto di caserma, il camiciotto di tela, la cravatta, una camicia di tela, un pajo di pantaloni, un pajo di stivaletti di panno nero ed un pajo di scarpe, effetti tutti che disse d'aver venduto per lire 10 austriache ad incognita persona in una cascina presso Cignolo, provincia di Cremona, nella quale passò la notte successiva al giorno della sua diserzione, vestendosi cogli effetti che indossava, recati con sè all'atto della sua partenza da Cremona, e che dal dì della sua partenza da quella città sino a quest' istante andò girando da una cascina all'altra nelle provincie di Lodi, Crema e Milano, procurandosi il vitto coi danari ricavati dalla vendita degli effetti militari.

Dopo di che lo abbiamo costituito in istato d'arresto e lo abbiamo condotto all'I. R. Direzione per l'Ordine pubblico per essere successivamente tradotto a Cremona ondè consegnarlo al reggimento cui appartiene, giusta le prescrizioni dell'articolo 13 dell'istruzione provvisoria 14 novembre 1814.

Melenghi Giuseppe dirigente.
Guzzi Andrea guardia.

GUARDIA MUNICIPALE DELLA R. CITTÀ DI MILANO.

Primo Ispettorato. Primo drappello.

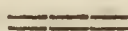
Processo verbale d'arresto di Gaetano Maggi contravventore a precetto politico.

Oggi, vent'otto luglio mille ottocento ventinove (28 luglio 1829), alle ore 9 pomeridiane. Noi sottoscritti Berlinghetti Camillo dirigente, e Piccoletti Paolo guardia, retrocedendo dalla pattuglia della questua, giunti al ponte Marcellino sul naviglio interno della città, abbiamo osservato un uomo munito di grosso bastone che stava seduto ad una delle estremità di detto ponte, il quale al nostro apparire fece finta di dormire, per cui diede sospetto di sè; e fattici ad interrogarlo sulle generali, ei rispose chiamarsi Gaetano Maggi figlio di Antonio, d'anni 44, ciabattino, milanese, che ivi stava riposando essendo diretto a porta Comasina per cercare colà da lavorare del suo mestiere. Chiestigli i ricapiti ci presentò un libretto di precetto rilasciatogli dall'I. R. Direzione dell' Ordine pubblico in Milano il 15 gennajo 1829, che da noi osservato ci scoperse essere il Maggi in contravvenzione a due precetti politici cui è vincolato cioè a quello di non allontanarsi dal luogo di suo domicilio, senza speciale permissione della prefata I. R. Direzione dell' Ordine pubblico ed a

quello di non assentarsi dalla propria abitazione dall' *Avemaria* della sera a quella della mattina, per cui lo abbiamo costituito in istato d'arresto. Perquisitolo nella persona non gli abbiamo trovato nè armi nè altri oggetti in contravvenzione; noi lo abbiamo tradotto nanti all'I. R. sig. Commissario superiore del circondario II.

Questo processo verbale venne steso e firmato alle ore 12 pomeridiane del sopraindicato giorno nell'ufficio del suddetto circondario, in due originali, uno dei quali da presentarsi col bastone e libretto dei precetti all'I. R. Commissariato superiore dell'Ordine pubblico di quel circondario.

Berlinghetti Camillo dirigente.
Piccoletti Paolo guardia.



GUARDIA MUNICIPALE DELLA R. CITTÀ DI MILANO.

Prima compagnia, terza squadra.	Pattuglia diurna in Porta Orientale.

Processo verbale d'arresto di Giuseppe Rossi qual contravventore ai regolamenti di polizia edilizia ed oppositore alla forza.

Verso le ore 6 pomeridiane d'oggi 21 luglio 1850 il sottoscritto caporale Selmi colle guardie Zardoni e Gallieni in servizio di pattuglia lungo

il corso Francesco e quello di porta Orientale onde impedire la questua, scorsero sull'angolo della contrada del Monte e precisamente sul marciapiede due carrette cariche di frutta, in modo che ingombravano il pubblico passeggio in tal ora di più numeroso ed affollato popolo, e potevano essere causa di sinistri eventi nell'andirivieni delle carrozze, per cui si domandò dove fossero i proprietari, e ne comparve solamente uno che prese la propria carretta e s'avviò nella contrada del Durino in obbedienza agli ordini datigli; ma vedendo il sottoscritto caporale che non compariva il proprietario dell' altra ad onta che replicasse la domanda e che l'attendesse per circa 10 minuti di tempo, ordinò ad uno dei facchini ivi girovago che conducesse quella carretta dietro di sè al circondario II per l'Ordine pubblico, e nel mentre che il facchino stava per eseguirne l' ordine comparve certo Giuseppe Rossi di Francesco, d'anni 22, abitante sul terraggio di porta Tosa al n. 721, milanese, girovago, venditore di frutta, il quale si dichiarò pel proprietario della carretta in discorso, opponendosi agli ordini già dati dalla forza ed ingiuriandola eziandio coi termini di ladri, birbanti ed altre ingiurie avvilitive, sicchè fu mestieri dichiarare il Rossi in istato d'arresto e tradurlo colla detta carretta all' I. R. ufficio del circondario II per l'Ordine pubblico, ove dietro breve interrogatorio fattogli da quell' I. R. signor Commissario sulle generali fu d'ordine del me-

desimo perquisito sulla persona senza però nulla rinvenirglisi d'interessante, indi deposto nella stanza d'osservazione a disposizione di quell'Autorità, non credendosi di farlo tradurre agli arresti centrali per l'Ordine pubblico.

Fatto e chiuso il presente processo verbale in due originali nella caserma di s. Giuseppe; l'uno fu inoltrato oggi stesso all'I. R. Commissariato del circondario II già sopra menzionato.

Milano il 21 luglio 1850.

SELMI caporale.
ZARDONI guardia.
GALLIENI guardia.



GUARDIA MUNICIPALE DI MILANO.

Prima compagnia. Pattuglia al mercato del Verzaro.

Processo verbale per contravvenzione all' articolo 7 della sezione II sul regolamento dei mercati 27 agosto 1834 N. 23215 sez. I contro il salsamentario N. N.

Il sottoscritto caporale colle guardie N. N., mentre stavano vigilando il mercato verso le ore 7 antimeridiane, sentirono di tratto in tratto a seconda dell'aria che più o meno soffiava, degli odori sintomanti putrefazione di carni, per cui si posero a studiarne la provenienza, e conosciutala sortire dai buchi d'una cantina appartenente al salsamentario N. N., il quale fu già in-

venzionato altra volta per simili oggetti, si fece rapporto all'ufficiale municipale d'inspezione, e questi annunziò il caso al sig. delegato municipale, che in unione d'altro commesso e della medesima forza, si sono recati nel negozio sunnominato, e discesi immediatamente nella cantina vi trovarono quantità di carni suine marcite, sminuzzate in modo da essere insaccate per fare delle salsiccie, altra quantità di burro e grassa in istato di putrefazione, e diversi barili contenenti del pesce salato esalanti putrido odore, per cui fu spedita tosto la guardia N. a far ricerca di due facchini che furono poi dalla medesima condotti nanti il consesso municipale, d'ordine del quale furono portati i descritti oggetti nella bottega; ivi dopo operata una seconda visita a tutto il negozio, alle merci, ai pesi, alle bilancie ec. fu steso un processo verbale d'invenzione che venne sottoscritto dalle parti; e poscia da quel signor delegato fu ordinato che la forza scortasse i facchini col carico alla cisterna sul corso di porta Tosa, e dopo essersi ivi gettata tutta quella roba alla presenza d'un commesso si ritornò al camerino d'ufficio, ove fu steso in doppio il presente processo verbale ritirandone un esemplare lo stesso sig. delegato.

N. N. delegato.
N. N. commesso.
N. N. vicecaporale.
N. N. guardia.
N. N. guardia.

GUARDIA MUNICIPALE DI MILANO.

Prima compagnia. Pattuglia di vigilanza al mercato della Vetra.

Processo verbale per contravvenzione all' articolo 14 della sez. III del regolamento sui mercati 27 agosto 1828 N. 23215 sez. I nella persona di Gio. Battista Tranquilli, girovago, venditore di frutta.

Nel vigilare il mercato sunnominato, circa le ore 8 antimeridiane di questo giorno, le sottoscritte guardie osservarono che certo Gio. Battista Tranquilli, giovane di circa 20 anni, di professione girovago, venditore di frutta, stava fermo colla sua carretta a mano sull'angolo della piazza della Vetra che mette al ponte delle Pioppette a vendere dell'uva, e che la pesava con una stadera avente il manico di legno; conoscendo essere ciò una contravvenzione ai regolamenti sui pesi e le misure annonarie, ne fu fatto immediato rapporto all'impiegato municipale d'inspezione, il quale colla man forte di noi stessi, chiamò a sè il Tranquilli, e dopo aver fatta annotazione in iscritto delle generali già dette di sopra, ritirò la stadera in discorso e con analogo rapporto la inoltrò alla Congregazione municipale, lasciando poscia in libertà il Tranquilli.

Il presente processo verbale fu steso in duplo, ritirandone l'impiegato suddetto un esemplare documentato dalle nostre firme.

Milano il 12 maggio 1850.

N. N. guardia.
N. N. guardia.

GUARDIA MUNICIPALE DI MILANO.

Prima compagnia. Prima squadra.

Processo verbale per contravvenzione al regolamento municipale 25 *aprile* 1828 *N.* 11138-318 *P. art.* 5 *sez. I, art.* 5.

Il sottoscritto caporale, dietro confidenziale notizia avuta questa mane verso le ore 7 antimeridiane da persona che non vuole essere nominata, venne in cognizione che Alessandro Martini macellajo di carni soriane con venditorio da lui particolarmente diretto sul terraggio di porta Vercellina al N..... tiene sotto altro nome e senza superiore permesso una licenza di vendita di carni mastre intestata Giovanni Merli nella contrada di sant' Eufemia al N....., la quale è diretta da un suo agente nominato Enrico Tadolini che gli rende i conti giornalmente; a maggior prova del fatto avvi l'investitura presso

il proprietario della succitata casa in sant'Eufemia sig. Luigi Porro, firmata dallo stesso Martini; il Merli poi sarebbe in causa col detto Martini per non aver questi mantenuto il patto seco lui fatto di pagargli lire 2 milanesi al giorno per la cessione della detta licenza; di ciò il confidente annunciò essere venuto in cognizione dallo stesso Merli.

In forza di tale denunzia il sottoscritto caporale conoscendo il Merli e diversi suoi amici, si recò da essi in via particolare onde avere maggiori dilucidazioni sulla presumibile circostanza che l'avuta confidenza non fosse del tutto veritiera, ma sentendo poi confermata ancora per intiero tutta la deposizione primitiva, ha steso in duplo il presente processo verbale, inoltrandone uno all'ufficio delle vettovaglie di questo municipio per le proprie incumbenze; al quale ha anche fatta la vocale deposizione.

Milano il 12 giugno 1850.

Cozzi caporale.

GUARDIA MUNICIPALE DI MILANO.

Prima compagnia. Terza squadra.

Processo verbale contro Giovanni Tanzi, e Carlo Laori per contrabbando di due vi-

telli, e contravvenzione alla sezione I del regolamento annonario 17 *luglio* 1829 *N.* 14702 *sez. I.*

Erano le ore 7 antimeridiane d'oggi quando noi sottoscritti nel transitare la contrada N.... dietro il bastione che da porta Vercellina mette a s. Calocero, per nostro particolare diporto, ci incontrammo con due individui aventi sulle spalle ciascuno un vitello già scannato piuttosto piccolo; e siccome l'incontrarci e l'accorgersi d'ambo le parti fu un punto solo ed in modo che i portatori non poterono più nè fuggire nè gettare a terra le bestie, essi fermaronsi attoniti immediatamente. A tal vista noi guardie sottoscritte, sguainate le sciabole per difesa nel caso d'opposizione, dichiarammo in istato d'arresto i due individui, che senza nulla rispondere ubbidirono tosto, e fattili retrocedere sul bastione per tema che in città potessero trovare compagni che gli ajutassero, essendo noi solamente due, gli obbligammo a prendere la via per porta Vercellina siccome la più sicura e la più prudente per la circostanza; in fatti, giunti a 200 passi di distanza, si fece l'incontro d'un drappello di due guardie di finanza dirette dalla guida Carlo Giudici, che invitati a prestar mano forte di buon grado accolsero l'invito, ed i contravventori vennero accompagnati nanti il ricevitore di quella porta; ivi comparso pure anche un veterinario municipale, e passatosi all'in-

terrogatorio, risposero que' due individui chiamarsi l'uno Giovanni Tanzi di altro Giovanni e Rosa Fini, nativo dei Corpi Santi di porta Ticinese ed ivi dimorante, e l'altro Carlo Laori di Filippo e Giovanna Filippi, nativo di Saronno e domiciliato col primo, ambi al servizio del macellajo Gio. Origoni nei Corpi Santi di porta Ticinese, dichiarando che i vitelli appartenevano al loro padrone, e d'averli fatti oltrepassare le mura coll'ajuto d'altri garzoni dello stesso padrone, Carlo e Giacomo fratelli Orsi, e che essi erano diretti al venditorio di carni soriane al ponte de' Fabbri.

Visitati i due vitelli dal veterinario si trovarono ancora immaturi, per cui furono a lui consegnati per la sezione di pratica onde riconoscere realmente lo stato delle carni; indi venne steso un processo verbale firmato da tutte le parti interessate ed anche da noi, e poscia ordinata la traduzione degli arrestati, siccome impotenti al deposito, all'I. R. Direzione per l'Ordine pubblico a disposizione della competente autorità, ciò che fu da noi stessi eseguito colla scorta di due guardie di finanza e constatata l'operazione col viglietto di ricevuta da quel custode carcerario.

Il presente processo verbale è stato redatto in duplo avendone inoltrato un esemplare alla I. R. ricevitoria di finanza per corredo degli atti.

Milano il dì

TANZINI guardia.
GIOVANETTI id.

GUARDIA MUNICIPALE DI MILANO.

Prima compagnia
Terza squadra.

Posto al dazio
di porta Tosa.

Processo verbale pel sequestro di quattro buoi e due vacche sospette procedenti da stalle affette da contagio in contravvenzione al § 11 del regolamento per l'introduzione e macellazione nella città di Milano delle bestie bovine ec.

Oggi, 10 luglio mille ottocento cinquanta (10 luglio 1850), alle ore 5 antimeridiane noi guardie municipali Corti Luigi e Porro Enrico del posto di porta Tosa, eravamo in vigilanza nei Corpi Santi di quel circuito e precisamente trovandoci dirimpetto all' osteria del Gallo d'oro quando un contadino che non volle farsi conoscere c' indicò che a poca distanza da lui lungo quella strada erano in cammino i contadini Antonio Tadolini e Giovanni Tondi con quattro buoi e due vacche, quest' ultime segnalate da stelle nerastre in fronte, provenienti dal comune di.... ove erasi da cinque giorni propagata la malattia nelle bestie detta *ciumore* con sintomi anche di epizoozia, che le stesse bestie erano state già vendute a persona incognita e munite di falsi ricapiti come se provenissero da paese sano, e che con tali ricapiti sarebbero passate dalle porte della città.

Ciò sentito abbiamo pregato l' incognito a venire con noi dall' inspettore alla porta, ma egli vi si rifiutò, dicendo che per obbligo di coscienza aveva ciò palesato, ma che essendo conosciutissimo al dazio correrebbe pericolo di procacciarsi del danno, e perciò non volle seguirci e se ne andò.

Essendo la porta della città a distanza d' un 200 passi circa, noi ci siamo tosto recati a farne rapporto a quell' I. R. inspettore per l' Ordine pubblico il quale ci ordinò di appostarci sulla strada e di stare in osservazione soltanto per osservare se le bestie si dirigevano al dazio o no, e di non dare nessuna parola ai conduttori della mandra nè somministrar loro indizio di sospetto.

Noi ci siamo subito recati sulla detta strada, e dopo pochi minuti comparvero diffatti le su nominate bestie accompagnate dai due contadini, gli abbiamo lasciati oltrepassarci senza loro far motto alcuno, e vedendo che s' avvicinavano al dazio e che a questo si soffermarono, ne abbiamo dato avviso al detto signor inspettore, il quale in unione del veterinario d' inspezione e dell' I. R. ricevitore di finanza e colla nostra mano forte e quella delle guardie di finanza fece sì che fossero circondate le bestie. I due contadini qualificaronsi per Antonio Tadolini di Carlo, d' anni 29, di Paullo (Lodi) famiglio al servizio del fittabile Giorgio Cinelli della cassina Triulzi al N.... comune di ..... distretto di ..... e l' altro per Giovanni Tondi di Antonio, d' anni 41, nativo

di Melzo e dimorante come il primo alla cassina Triulzi al servizio del medesimo fittabile.

Invitati in séguito a mostrare i certificati, gli emisero e furono riconosciuti provenienti dal comune di . . . . . provincia di Lodi, con descrizione eguale ai segnalamenti delle succitate bestie.

In séguito alle diverse interpellanze dalla superiorità fatte a quei contadini, questi confessarono essere le bestie provenienti invece dalla cassina Triulzi ove erasi da pochi giorni introdotto il contagio epidemico, non notificato, e che il loro padrone cercava di venderle per minorare il danno essendogli morte già due vacche ed un bue.

Inspezionate le bestie dal veterinario furono riscontrate a prima vista senza segni esteriori di epidemia, tranne infiammazione alla trachea.

Il veterinario ordinò l'immediata macellazione che terminò verso le ore 12 meridiane, dopo di che fu praticata esattissima visita alle loro interiora dalle quali si riconobbero evidenti segni epidemici di epizoozia, per cui fu ordinata la tumulazione delle loro carni, operazione eseguitasi colla nostra mano forte alla presenza dell'I. R. inspettore per l'Ordine pubblico suddetto e del veterinario, al luogo prescritto dalla legge per simili casi, coprendosi quelle carni con gran quantità di calce viva.

Il presente processo verbale è stato steso in duplo nel camerino del veterinario alla porta,

chiuso alle ore 3 pomeridiane del succitato giorno e da noi firmato. Un originale fu rilasciato all'I. R. signor ricevitore.

Finalmente, ciò terminato, d'ordine del ridetto inspettore furono i due contadini dichiarati in istato d'arresto, tradotti alla Direzione provinciale per l'Ordine pubblico e consegnati a quelle carceri, come dall'unita ricevuta, a disposizione dell'autorità inquirente.

Milano il dì . . . .

Corti Luigi guardia.
Porro Enrico id.

GUARDIA MUNICIPALE DI MILANO.

Prima compagnia. Pattuglia di vigilanza alla questua in p. Romana.

Processo verbale per contravvenzione agli articoli 13 *e* 15 *del regolamento* 25 *aprile* 1828 *N.* 11138-318 *P. sui venditori di carni contro il macellaio Andrea Pisani.*

Verso le ore nove e mezzo antimeridiane di questo giorno noi sottoscritti nel passare dalla contrada del Bottonuto in servizio di vigilanza alla questua abbiamo osservato il venditorio di carni mastre posto al N. . . . di proprietà di An-

drea Pisani e da lui condotto, senza le volute impennate, e con esposti sul davanti del venditorio due quarti di bue che sporgevano all'esterno del negozio. Noi siamo entrati nel detto venditorio ed abbiamo chiamato del proprietario il quale si trovava nel vicino caffè, e fattolo domandare da un suo garzone lo abbiamo invitato urbanamente a ritirare nell'interno del negozio i due nominati pezzi ed a porvi la impennata, al che rispose con poca grazia che lo avrebbe fatto. Diffatti ordinò al giovine l'esecuzione degli ordini, e furono ritirati alla nostra presenza i ripetuti pezzi di carne, indi ci disse che avrebbe anche mandato a prendere le impennate perchè non le aveva in negozio.

Dopo di ciò noi ci siamo diretti pel nostro ufficio di vigilanza, e scorsa tutta la porta Romana, ritornammo verso le ore una pomeridiana dalla detta contrada del Bottonuto, onde osservare se i nostri ordini erano stati eseguiti e con sorpresa abbiamo veduto che non vi erano le impennate e che erano stati esposti nuovamente come prima i due quarti di bue.

Domandato di bel nuovo quel proprietario Andrea Pisani, gli abbiamo chiesto il motivo per cui non voleva ubbidire ai regolamenti della legge, ed allora egli ci rispose *che la legge non gli paga l'affitto e che noi siamo secca coglioni e che intendeva di lasciare la cosa come si trovava.*

A tale risposta noi lo abbiamo esortato ancora

all'ubbidienza facendogli conoscere che avremmo fatto rapporto, ma egli non ci diede ascolto.

Allontanatici di là ci siamo diretti all'ufficio delle vittovaglie in Broletto a fare la nostra deposizione a quel capo d'ufficio, il quale invitò subito un signor delegato a recarsi con due commessi e noi medesimi nell'indicato venditorio per la verificazione di fatto. Ritornati con essi al luogo osservammo diffatti tutti insieme quanto era stato già esposto ritrovandosi ancora nel primiero modo la bottega, sicchè venne al Pisani contestata l'invenzione per contravvenzione ai regolamenti annonari.

Il presente processo verbale è stato steso in duplo, avendone ritirato un esemplare l'ufficio vittovaglie per corredo degli atti.

Milano il 25 luglio 1849.

TAMBURINI guardia.
ZOLIO guardia.

GUARDIA MUNICIPALE DI MILANO.

Prima compagnia. Seconda squadra.

Pattuglia al mercato del Verzaro.

Processo verbale contro Antonio Riva macellaio con venditorio di carne mastre al N. . . per frode sul prezzo di meta e sul peso in onta all'art. 25 *del regolamento* 25 *aprile* 1828 *N.* 11138-318 *P.*

Oggi, 14 ottobre 1850, ore 9 antimeridiane, mentre il sottoscritto vicecaporale colle guardie

Gnocchi Carlo ed Albertini Antonio, trovavasi in vigilanza del mercato del verzaro sull' angolo della contrada del Broglio, sentì una donna che accusava il macellaio Antonio Riva, il cui venditorio è sul medesimo angolo, d'averle fatto pagare sei soldi di più del prezzo di meta sopra due libbre di carne di bue, la qual donna appena ci ebbe veduti ce ne fece denunzia.

Il sottoscritto vicecaporale spedì tosto una guardia in traccia del civico commesso, e trattenne la donna che si qualificò per Giuditta Campioni, d'anni 18, di Milano, servente di Antonio Riva possidente. Venuto coll' impiegato municipale un signor delegato e sentita la narrazione del fatto, entrò nel detto venditorio colle guardie e colla servente a verificare il peso della carne e non lo trovò quale doveva essere ma bensì mancante di oncie tre milanesi, per cui oltre all' avere quel macellaio defraudata la donna nel prezzo di meta l'aveva altresì defraudata nel peso; in vista di che contestò l' invenzione al Riva, sequestrando la carne ed il rimanente del denaro che aveva dato il macellaio per restante d' un fiorino alla nominata servente, obbligando in pari tempo alla restituzione dell' intiero fiorino il macellaio.

Il processo d' invenzione fu chiuso alla presenza di tutti e firmato dalle parti.

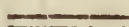
Il ridetto Riva sarebbe in simile contravvenzione recidivo.

Il presente è stato steso in duplo, avendone

ritirato un esemplare il signor delegato municipale per corredo degli atti.

Milano il dì

N. N. caporale.
Gnocchi Carlo guardia.
Albertini Antonio id.



GUARDIA MUNICIPALE DI MILANO.

Prima compagnia. Seconda squadra.

Processo verbale contro Ercole Riani per contravvenzione al regolamento 25 *aprile* 1828 *N.* 11138-318 *P. sezione I.*

Mentre il sottoscritto caporale colle guardie Debenetti Lorenzo e Meazza Antonio ritornava da eseguito servizio di traduzione d'arrestati dalla direzione dell' Ordine pubblico all'I. R. Tribunale criminale passando dalla contrada N. N. verso le ore 12 meridiane vide un garzone macellaio conducente a mano un carretto carico di carne mista soriana e mastra, scoperta, e quindi in contravvenzione agli articoli 27 e 33 del succitato regolamento, per cui fermatolo l'ebbe interrogato analogamente, ed egli rispose d'essere Carlo Piantini di Giovanni e Rosa Mini, d'anni 18, milanese, al servizio del macellaio mastro Ercole Riani con negozio nella contrada della

Bella al civico N. 1360, che conduceva alla ghiacciaia il carico di pertinenza del suo padrone, e che indossava quella sopraveste per non averne altra da cambiare più netta.

In vista della su enunciata contravvenzione per la carne soriana che teneva proveniente da venditorio di carni mastre, fu invitato a comparire in unione alla forza al civico palazzo del Broletto, al che non si oppose ed obbediente vi si recò. Ivi dietro inchiesta dell' ufficiale delle vittovaglie inspezionante quel mercato, gli fu narrato il caso, ed egli ci condusse nell'ufficio di vittovaglie, ove alla presenza di un signor delegato municipale e di altro commesso fu steso il protocollo d' invenzione.

Momenti dopo, comparve il proprietario Riani, che accusò essere sua quella carne, per cui quel consesso municipale gli fece firmare il protocollo già in corso, che venne altresì sottoscritto da quei funzionari ed anche da noi.

Il presente processo verbale è stato steso in dupio nel medesimo ufficio delle vittovaglie nel civico palazzo del Broletto, rimanendone un originale a corredo degli atti municipali.

Milano il 12 giugno 1850.

Gatti Gio. caporale.
Debenetti guardia.
Meazza id.

GUARDIA MUNICIPALE DI MILANO.

Prima compagnia. Terza squadra. | Pattuglia per la questua in porta Comasina.

Processo verbale per contravvenzione di polizia stradale e leggi sanitarie ad opera del fruttivendolo Salvatore Perelli.

Verso le ore 6 pomeridiane d'oggi noi sottoscritti mentre passavamo a caso dalla contrada de' Fiori chiari osservammo davanti alla bottega del fruttaiuolo Salvatore Perelli alcune persone che col medesimo gridavano ; fattici avanti onde conoscerne la causa siam venuti a sapere che quelle grida procedevano dall'avere il detto Perelli venduto ad una figlia d'uno di quegli astanti nomata N. N. di . . . . . delle frutta già marcite e pericolose alla salute. Dietro tale rapporto furono da noi visitate tali frutta, e visto infatti esser vero l'esposto e che il nominato Perelli possedeva una corba di fichi in istato d'incipiente putrefazione, che teneva in mezzo alla strada con incomodo de'passaggieri ed anche con pericolo in caso di passaggio di cavalli o carri, obbligammo il ripetuto Perelli a seguirci colla corba degl'indicati frutti al circondario II per l'Ordine pubblico, siccome ora tarda e quindi chiuso l'ufficio municipale per ciò incaricato.

D'ordine poi dell'I. R. commissario superiore

venner fatte gettare in una cisterna le indicate frutta, e steso un verbale protocollo per la doppia contravvenzione incorsa dal Perelli in onta alle leggi sanitarie e di polizia stradale, indi dopo essersi fatto firmare dalle parti lo stesso protocollo, fu rilasciato in libertà il Perelli.

Il presente è stato compilato in due originali, avendone ritirato uno l'ufficio dell'Ordine pubblico per corredo de' suoi atti.

Milano il 5 luglio 1850.

Tanzini dirigente.
Colombo guardia.
Crivelli id.
Cernuschi id.



GUARDIA MUNICIPALE DI MILANO.

Prima compagnia. Terza squadra.

Processo verbale contro Giovanni Maccabruni per contravvenzione ai regolamenti sanitari.

Alle ore 9 antimeridiane d'oggi mentre noi sottoscritti transitavamo la contrada di s. . . . . . per diporto, sentimmo un odore fetido di cisterna che non solo era nocivo pei passaggeri ma doveva essere di grave incomodo a quegli abitanti siccome in istagione estiva, e non

potendo conoscere da dove proveniva, interrogammo diversi di quei bottegai, l'uno dei quali per nome Giuseppe Malerba, falegname, ci additò la casa al N. . . . . di proprietà di Giovanni Maccabruni, facendo osservare che tale odore proveniva da una cisterna rotta che teneva nel proprio giardino già da più giorni senza che pensasse a farla riparare. Ciò sentito ci siamo recati dal Maccabruni e lo abbiamo invitato a dire il perchè sentivasi provenire dalla di lui casa un tanto nocivo odore, ed avendo egli risposto « che del suo fondo non dava ragione a nessuno » ci siamo ritirati ed abbiamo fatto rapporto all'ufficio municipale di sanità, ove, mercè l'ordine avuto da quel capo d'ufficio, dovemmo prestare mano forte ad un suo consesso spedito sul luogo, che dopo aver verificato essere diffatti un tale odore proveniente da una cisterna rotta e traboccante che quegli aveva nel suo giardino, e che oltre di ciò teneva nell'interno della sua casa in un piccolo cortino una letamaja esposta all'aria senza i provvedimenti di legge, gli confessò legalmente l'invenzione per la contravvenzione sanitaria; fu steso in sua presenza l'atto d'invenzione che venne da tutte le parti sottoscritto.

Il presente è stato redatto in duplo avendone l'ufficio di sanità ritenuto uno per corredo degli atti.

Milano il 22 giugno 1850.

ZARDONI guardia.
MOTTI id.

GUARDIA MUNICIPALE DI MILANO.

Prima compagnia. Pattuglia al mercato della Vetra in p. Ticinese.

Processo verbale contro Giovanni Cherubini per contravvenzione sanitaria.

Il sottoscritto caporale colle guardie Baldenstein e Tosi, mentre questa mattina alle ore 10 stavano vigilando il mercato suddetto videro sulla piazza della Vetra appena fuori due passi dal negozio del lattivendolo Giovanni Cherubini un suo garzone per nome Santo Santi che occupavasi a lavare due recipienti di rame servibili pel fior di latte, i quali non erano stagnati, e chiestogli a guisa di curiosità a quale oggetto servivano què' recipienti e di chi erano, quegli rispose che erano del suo padrone e che adoperavansi tutti i giorni per deporvi il latte onde spannarvi la panna.

Ciò sentito siamo entrati nel negozio e ci facemmo porgere degli altri recipienti e delle sidelline di rame a nostra scelta, e le abbiamo ravvisate non istagnate. Allora fu spedita la guardia Baldenstein alla ricerca del commesso municipale d'inspezione, di nome Enrico Castelli, il quale venne tosto, e verificato l'esposto, ordinò il sequestro di quegli oggetti che furono asportati nel civico palazzo del Broletto per l'ulteriore procedura.

Il presente è stato steso in duplo, ritirandone un esemplare l'ufficio di vittovaglie per corredo degli atti.

Milano il 10 giugno 1850.

Comer, caporale.
Baldenstein guardia.
Tosi guardia.

GUARDIA MUNICIPALE DI MILANO.

Prima compagnia. Pattuglia al mercato della frutta in porta Tosa.

Processo verbale per contravvenzione alla polizia dei mercati contro Giuseppe Selicorni girovago venditore di paste ec.

Verso le ore otto antimeridiane di questo giorno mentre noi sottoscritte guardie Brambilla Luigi, Longhi Paolo e Meazza Pietro, eravamo fermi sulla piazza di s. Stefano, come ci fu ordinato dagli agenti municipali Castelli Antonio e Moro Luigi, vennero due civili persone a pregare che fosse fatta cessare ad un venditore di paste la cucinatura delle stesse in causa d'una esalazione cattivissima che mandava l'olio ch' esso adoperava, la quale internandosi nelle abitazioni produceva un lamento generale e poteva essere causa pericolosa per diversi infermi ch'ivi abitano.

In conseguenza di tale riferta fu spedita la guardia Longhi in traccia degli ufficiali di sanità d'inspezione; trovatili sul mercato li fece consapevoli dell'avuta denunzia, per cui vennero al camerino ove trovavansi tutti i sottoscritti, i quali d'ordine loro li seguirono al luogo indicato, ove fu sorpreso il venditore in discorso, e verificata la deposizione d'accusa e fatto tradurre al camerino il contravventore, che si qualificò per Giuseppe Selicorni, d'anni 47, dei furono Paolo e Rosa Verdi, nativo e domiciliato in Milano, di professione girovago, venditore di frutta, paste, ec.; al quale fu contestata l'invenzione, sequestrata la carretta con quanto sopra eravi, lasciato lui poscia in libertà.

Il presente venne steso in duplo, avendone ritirato un esemplare gli ufficiali municipali per corredo degli atti d'invenzione.

Dal camerino del Verzaro, Milano il 5 luglio 1850.

Brambilla Luigi guardia.
Longhi Paolo id.
Meazza Pietro id.

GUARDIA MUNICIPALE DI MILANO.

Prima compagnia.
Seconda squadra.

Pattuglia di perlustrazione in

Processo verbale d'arresto di Francesco Verdi sorpreso a tener il giuoco di riffa in pubblico in contravvenzione al § 446 *della legge penale di finanza.*

Il caporale Selvini colle sottoscritte guardie mentre era in perlustrazione sul corso di porta . . . verso le ore otto antimeridiane di questo giorno, scorse da lungi un circolo di persone di varie qualità, e da una mano alzatasi in mezzo a quella gente con dei biglietti di carta ben comprese che tenevasi in quel circolo il giuoco della riffa.

Disposta quindi la sua forza dipendente in modo da non essere osservata, corse sulle traccie del giuocatore e lo sorprese nel mentre estraeva da una piccola sacchetta di tela il numero indicante la vincita di un pollo che stava lacciato su d'un gabbione esposto alla pubblica vista.

Dichiarato sul momento sospeso il giuoco passò al sequestro del gabbione contenente alcuni polli e di tutti gli altri oggetti attinenti al giuoco, indi dichiarò in istato d'arresto il tenitore del giuoco, e lo condusse cogli arnesi e le cose sequestrate all'I. R. dogana ove dietro denuncia del fatto fu

contestata l'invenzione al contravventore che si nomò per Francesco Verdi di Luigi, d'anni 31, di professione pollivendolo girovago, nativo di . . . e domiciliato in questa città al N. . . , e fu staccata la bolletta d'invenzione.

Siccome poi il Verdi era impotente al voluto legale deposito fu d'ordine di quel capo ricevitore tradotto al circondario terzo per l'Ordine pubblico ove si fece denuncia altresì dei gravi sospetti sopra il medesimo arrestato qual manutengolo ai tagliaborse che di sovente circondano tali circoli di popolo onde poter trafugare denaro od altro tanto ai curiosi che ai giuocatori, per cui d'ordine di quell' I. R. sig. Commissario superiore fu fatto rimettere alle carceri a disposizione della I. R. Direzione provinciale per l'Ordine pubblico.

Fatto e chiuso il presente in duplo originale di cui uno fu inoltrato al circondario III suddetto.

Milano il 5 ottobre 1850.

SELVINI caporale.
ZOGLIO guardia.
ZANONI idem.
SELMI idem.
RICCO idem

GUARDIA MUNICIPALE DI MILANO.

Prima compagnia. Prima pattuglia
Seconda squadra. in porta Comasina.

Processo verbale d'arresto di Paolo Rossi tenitore di giuochi proibiti e sospetto in linea di furti.

Oggi, giorno 5 agosto 1850, verso le ore 4 pomeridiane il sottoscritto caporale Zardoni colle guardie Meazza, Bruschetti e Consolini in servizio di perlustrazione nella porta Comasina, giunti sulla piazza di s. Carpoforo, videro un circolo di persone con diversi monelli all'ingiro, ed accortosi essere quello un panchetto di giuoco, celeremente corsero e sorpresero difatti un individuo che teneva il così detto giuoco del . . . . . . il quale vistosi circondato dalla forza si svincolò da quel circolo di gente e si diede alla fuga. Il caporale Zardoni colla guardia Meazza inseguirono tosto il fuggitivo, e le altre guardie passarono al sequestro del panchetto col giuoco e dei denari trovati sul panco.

Il contravventore fu fermato ed arrestato nella contrada de' Fiori oscuri, e ricondotto sul luogo e fattogli prendere il panchetto cogli oggetti attinenti al giuoco, fu rimesso all' I. R. ufficio del circondario II per l' Ordine pubblico, ove venne riconosciuto per Paolo Rossi di Gio. e Rosa Lan-

di, milanese, d'anni 28, di professione fabbroferrajo, disoccupato, già stato in carcere altre volte per sospetto di furto.

Perquisito personalmente d'ordine di quell'I. R. sig. ufficiale d'inspezione gli si rinvenne in dosso un grimaldello, un piccolo coltello serramanico, una carta d'inscrizione, circa lire sei austriache in vari spezzati, un orologio con cassa d'argento, una pipa di gesso ed una sacchetta con entro 90 pallottole coi numeri dall'1 al 90.

D'ordine dello stesso signor ufficiale d'inspezione fu il Rossi accompagnato alle carceri centrali per l'Ordine pubblico e ritirata la ricevuta da quel custode carcerario.

Il presente processo verbale è stato steso in duplo, di cui un originale fu dato al succitato circondario.

Milano, ore 6 pomeridiane di questo giorno 5 agosto 1850.

ZARDONI caporale.
MEAZZA guardia.
BRUSCHETTI id.
CONSOLINI id.

GUARDIA MUNICIPALE DI MILANO.

Prima compagnia. Seconda squadra.

Processo verbale d'arresto del disertore Giuseppe Bicelli del reggimento conte Haugwitz N. 38.

Oggi, giorno ventinove luglio mille otto cento cinquanta (29 luglio 1850), alle ore otto pomeridiane, io sottoscritto caporale Salvini colle guardie Consolini, Plevani e Merli in unione del cursore comunale signor Giovanni Decarli, dietro confidenziale notizia di Antonio Caffari che alla cascina N. N. tenere dei Corpi santi di porta . . . . . trovavasi da giorni un disertore, vi ci siamo recati, e dopo aver disposte le guardie Consolini e Plevani col cursore comunale in modo che non ci potesse fuggire nessuno dalla cascina, salimmo noi due caporale Selvini e guardia Merli sul fienile della stessa, e vi abbiamo sorpreso un individuo addormentato, che risvegliato e riconosciuto dai connotati personali per quello statoci indicato, venne interrogato sulle generali, a cui rispose essere Giuseppe Bicelli, del fu Carlo, d'anni 29, nativo di Monte Chiari (Brescia) disertore del reggimento conte Haugwitz N. 38 fuggito da Rivoltella mentre era in sentinella il 10 gennaio 1849 abbandonando l'armamento al suo posto di guardia, ed asportando tutto l'abito erariale,

che cambiò con un vestiario alla borghese somministratogli da un ignoto contadino, vivendo da quel tempo in poi ora di questua ed ora delle proprie fatiche col suo mestriere di fabbro ferrajo di villaggio in villaggio, sempre girovagando per timore d' essere scoperto.

Perquisitolo sulla persona non gli si rinvennero nè carte nè armi nè altro che interessar potesse la giustizia.

Perquisito altresì il luogo ove dormiva se mai avesse nascosto qualche arma non si trovò nulla.

Dichiaratolo pertanto in istato d' arresto fu condotto nanti l' ufficio centrale per l' Ordine pubblico, ove fu riconosciuto pel disertore qualificatosi e già richiesto colla circolare N. 17 del gennaio 1849 e quindi trattenuto a sua disposizione (*).

Il presente processo verbale venne steso in duplo di cui un originale fu inoltrato al suddetto ufficio per l' Ordine pubblico.

Milano, li

SELVINI caporale.
CONSOLINI guardia.
PLEVANI idem.
MERLI idem.

(*) Quando però il disertore è stato arrestato nel periodo delle quarantotto ore dalla pubblicazione della sua diserzione in allora invece di rimetterlo all' autorità civile si rimetterà al comando del corpo cui appartiene se questo è in luogo, se no, al comando militare più vicino.

GUARDIA MUNICIPALE DI MILANO.

Prima compagnia. Quarta squadra.

Processo verbale d'arresto di Giorgio Fumel qual soldato sbandato.

Oggi, giorno ventinove agosto 1850 (29 agosto 1850), verso le ore 11 pomeridiane; a noi sottoscritti vicecaporale Zardoni, colle guardie Porro, Debonetti, Galli e Meazza in pattuglia, in vicinanza della caserma Barona Corpi santi di porta Ticinese, venne narrato da alcuni villici che aggiravasi per quei viottoli un soldato comune armato di bajonetta. Messici in traccia dello stesso lo scorgemmo sdrajato sotto d'una pianta, immerso nel sonno. Svegliatolo tosto ed interrogatolo sulle generali, rispose di essere Giorgio Fumel di Giovanni nativo di Vagram soldato comune della 5 compagnia dell'I. R. fanti N. N. N.° residente in Milano.

Chiestogli del motivo perchè ivi trovavasi, disse d'essersi allontanato dal suo corpo quel giorno medesimo verso le 2 pomeridiane, e che avendo smarrita la via e visto oltrepassata l'ora della ritirata si era ivi sdrajato per passarvi la notte e rientrare il seguente giorno.

Ritenutolo quindi qual soldato sbandato e sospetto disertore venne disarmato della bajonetta, dichiarato in istato d'arresto, tradotto a Milano,

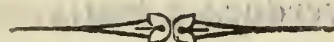
e rimesso al comando del proprio reggimento stazionato alla caserma di s. Francesco, ove fu riconosciuta là verità di quanto prima espresse.

Il presente processo verbale venne steso in duplo ed un originale fu inoltrato al sullodato I. R. Comando.

REGOLAMENTO

PEI MERCATI

DELLA R. CITTÀ DI MILANO



SEZIONE PRIMA.

Prescrizioni generali.

Art. 1. Chiunque vuol vendere in luogo pubblico generi di vittovaglie od animali non potrà esporli in vendite che sui luoghi dalla Congregazione municipale destinati ad uso di mercato.

2. Nella precedente disposizione non sono compresi quei venditori che girano per la città con carrette o canestri, senza tenere un luogo fisso, nè quelli che fuori de' luoghi di mercato occupassero gli spazi loro affittati dalla Congregazione municipale.

3. Luoghi di mercato per ora sono:

I. Per le granaglie, per le castagne, per le cipolle, pei vitelli e pei civetti, il cortile del Broletto.

II. Pel pesce, la piazza del Verzaro, il luogo detto *Pescheria* presso la piazza medesima, il ponte Vetro e la piazza della Vetra.

III. Pel butirro, per gli oli, stracchini, formaggi, salumi, agrumi, frutti e pesci disseccati o conservati in sale e simili, per le grassine, candele ed uova, il così detto *Cassinotto* presso l'Ospedale Maggiore.

IV. Pel pollame e pel selvaggiume, il medesimo *Cassinotto*, e la piazza del Verzaro.

V. Per le verdure e frutta:

a) il Verzaro,

b) il ponte Vetro,

c) la contrada di s. Giovanni sul Muro,

d) la piazza della Vetra.

4. Nei detti mercati è libera la compera e la vendita in ogni ora, ed a qualunque persona, fermo stante però il disposto dall'avviso municipale 14 settembre 1853, N. 21439.

5. È proibito ne' mentovati luoghi il vendere carni macellate di ogni sorta, essendo la vendita di esse soggetta ad altre speciali discipline.

6. Si tollera però la vendita delle carni porcine dal giorno primo Ottobre sino al 31 di Marzo nel così detto *Cassinotto*, presso l'Ospedale suddetto, osservate sempre le prescrizioni dei veglianti regolamenti.

SEZIONE SECONDA.

Della salubrità delle derrate.

7. È proibito il vendere ed il tenere pesci freschi o salati, carni fresche od insaccate, pollame, selvaggiume, formaggi, butirro, verdure ed altre vittovaglie che siano putride o corrotte, od altrimenti insalubri; come pure frutti acerbi o fracidi.

8. È parimente proibito di vendere e di tenere bevande adulterate o guaste in modo che possano riuscire nocive alla salute, e paste dolci che siano malcotte o colorate con ossidi metallici, o per altro motivo insalubri.

9. È vietato ai venditori che non abbiano stabile bottega sui mercati il vendere od il tenere funghi secchi o conservati in sale od in olio. Nel resto il commercio de' funghi verdi sarà regolato dalla Notificazione 11 aprile 1820 N. 8752-750 P. dell' I. R. Governo, e quello de' funghi secchi o conservati in olio od in sale dall' avviso 14 agosto 1823 N. 18186-3314 dell' I. R. Delegazione provinciale.

10. In generale è proibita la vendita d'ogni derrata destinata per cibo o per bevanda, che o per sè stessa o per gl' ingredienti di cui sia composta, o pel modo in cui fu preparata, o pei recipienti di cui siasi fatto uso, possa essere nociva alla salute.

11. Affinchè siano adempiute le sovra esposte prescrizioni tutte le predette derrate si visiteranno dagli ufficiali delegati dalla Congregazione municipale, e si procederà contro i trasgressori in qualunque contingibile caso di frode od arbitrio a danno della pubblica salute con le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

SEZIONE TERZA.

Dei pesi e delle misure.

12. Nella vendita di oggetti di vittovaglia si farà esclusivamente uso di pesi e misure che siano muniti del bollo della pubblica amministrazione, e questo bollo dovrà essere rinnovato ogni due anni giusta il disposto dall'articolo 10 del decreto 29 gennaio 1811.

13. Non si potrà usare di quei pesi o di quelle misure che, sebbene abbiano il bollo, si riconoscano tuttavia alterati od inesatti.

14. Parimenti non si potrà far uso:

a) delle stadere con aste di legno,

b) dei pesi di sasso qualunque ne sia la forma,

c) delle misure di legno per la minuta vendita delle materie bagnate.

15. Si dovranno appostare le bilancie ed usare gli altri pesi e misure in modo che alcuna delle parti contraenti non debba essere menomamente defraudata.

16. Gli ufficiali delegati dalla Congregazione

municipale praticheranno le opportune verificazioni per riconoscere se coi pesi e colle misure sia o possa essere defraudata altra delle parti contraenti.

SEZIONE QUARTA.

Della notificazione dei contratti.

17. Nei luoghi destinati pel mercato delle granaglie e dei vitelli trovasi un ufficio apposito per ricevere le notificazioni dei relativi contratti di compera e vendita.

18. Sono sottoposti all' obbligo della notificazione i contratti di vitelli, di frumento, di segale, di grano turco, di miglio, di fagiuoli, di fave, di ceci, di riso e di avena.

19. La notificazione dev' essere fatta pei vitelli al momento in cui segue il contratto, e per le altre derrate nel termine di 24 ore da che il contratto è seguíto.

20. La notificazione devesi fare dal mediatore coll' opera del quale fu conchiuso il contratto.

21 Nella notificazione si debbono esprimere:

a) il nome e cognome dei contraenti;

b) la qualità e quantità dei vitelli o delle altre derrate di cui si fece vendita;

c) il prezzo;

d) le principali condizioni del contratto.

22. I vitelli si notificano a numero ed a peso, le altre derrate a misura di moggio milanese. Per le quantità minori di due moggia e cinque staia non vi è obbligo di notificazione.

SEZIONE QUINTA.

Dei mediatori.

23. I soli mediatori, debitamente autorizzati ai termini della notificazione 3 ottobre 1816, possono prestare la loro opera nei contratti di vendita o permuta che si eseguiscono sui mercati per le sotto indicate derrate: grani d'ogni sorta, biade, legumi, bestie da macello, frutta fresche e castagne.

24. È però lecito ai particolari di far contratti fra loro, e da loro stessi quando trattasi di mercanzie proprie.

25. I mediatori sono tenuti alla piena ed esatta osservanza della suddetta notificazione 3 ottobre 1816 che determina i loro obblighi e diritti, e sono soggetti alle pene determinate dalla notificazione stessa.

SEZIONE SESTA.

Della pulizia dei mercati.

26. Lo spurgo dei pubblici mercati si fa a cura della Congregazione municipale economicamente o per mezzo di appalto.

27. Il marciapiede o sottogrondio destinato al pubblico passaggio non potrà in verun modo essere ingombrato od impedito.

28. Tutti i venditori dovranno sui mercati tenersi entro le file che saranno indicate dagli ufficiali civici incaricati della relativa sorveglianza.

29. È proibito il lasciare fermi sui luoghi di mercato, oltre il tempo necessario pel carico e scarico delle derrate, cavalli, somari ed altre bestie inservienti al trasporto delle mercanzie, o l'attaccarli alle ferriate delle finestre, od alle porte delle case, o l'ingombrare i suddetti luoghi con carri, o con altri mezzi di trasporto.

30. È vietato il cuocere sui mercati quei salumi, pesci od altra vittovaglia che produca esalazioni insalubri o disgustose. Pel comodo però di chi ama provvedersi sui mercati di generi fritti, sarà permessa in siti da determinarsi dalla Congregazione municipale la friggitura delle vittovaglie che non esalano odori disgustosi o malsani, ritenuto che per tal modo non si disturbi l'esercizio del mercato.

SEZIONE SETTIMA.

Della procedura per verificare e punire le contravvenzioni.

31. Scoprendosi dagli ufficiali civici o direttamente o sopra denuncia qualche contravvenzione al presente regolamento si passa a contestare l'invenzione, ed alle successive determinazioni che sono del caso.

32. Per gli effetti dell'invenzione i principali

sono risponsabili delle mancanze delle persone da loro dipendenti.

33. All'oggetto che l'invenzione sia regolare e legale è necessario che vi concorrano tre inventori, o due inventori ed un testimonio indifferente, o due testimoni indifferenti.

34. Gli oggetti che si ritengono in contravvenzione al presente regolamento si trasportano immediatamente al competente ufficio municipale, e viene quindi steso il processo verbale d'invenzione a cui si appone la firma dall'impiegato civico che vi assiste.

35. Il processo verbale deve stendersi in presenza della persona invenzionata, ed ove questa non fosse presente, perchè fuggita, o perchè avesse ricusato d'assistervi, dovrà farsi speciale menzione della fuga nel primo caso, e nel secondo dell'invito fattole d'assistere al processo verbale, e della sua negativa.

36. Dovrà descriversi la cosa invenzionata, indicarsi il luogo, il giorno e l'ora dell'invenzione, il nome e la qualità degli inventori, ed il nome dell'invenzionato, se è noto, e le sue qualità, ed il motivo per cui si pretende verificata la contravvenzione.

37. Quando l'invenzionato sia presente gli si farà lettura del processo verbale che dovrà pure essere da lui firmato, ed in caso di suo rifiuto si dovrà questo espressamente enunciare. Del processo verbale si darà copia all'invenzionato, ed anche ciò dovrà risultare dal processo medesimo.

38. Se l'invenzionato è presente, nell'atto che gli si dà copia del processo verbale gli si intima anche l'ordine di presentare nel termine di otto giorni a voce od in iscritto le giustificazioni che per avventura credesse di poter addurre. Se non è presente terrà luogo d'intimazione l'affissione che dovrà farsi entro la giornata dell'ordine stesso alla porta dell'ufficio municipale delle vittovaglie.

39. Qualora siansi sequestrate cose che non siano nocive alla salute, e che formino oggetto di contravvenzione ai soli regolamenti municipali si offrirà all'invenzionato presente di ritirarle contro cauzione o deposito ad arbitrio dell'autorità municipale, e si esprimerà nel processo verbale l'offerta e la risposta.

40. Se l'invenzionato non è presente e non accetta il partito, di cui nel precedente articolo, o se trattasi di bestie o di mercanzie soggette a deperimento, o di difficile e dispendiosa custodia se ne farà la vendita provvisionale mediante licitazione.

Milano, dal palazzo civico del Broletto il 27 agosto 1834.

DURINI, *Podestà.*
TAVERNA, *Assessore.*

MARAZZI, *Segretario.*

ESTRATTO

del Regolamento 25 aprile 1828 N. 11138-318 P. sui Venditorj di carni.

SEZIONE I.

Delle petizioni e licenze per l'erezione dei venditorj.

1. Nessuno potrà esercire vendita di carni senza esserne legittimamente abilitato mediante regolare licenza da rilasciarsi dalla Congregazione municipale.

SEZIONE II.

Dei locali, e loro tenuta.

2. L'ingresso esterno alla bottega dovrà essere difeso da un'impennata con cristalli da tenersi sempre chiusa a molla, e non aprirsi che pel passaggio delle singole persone che recansi al venditorio. L'altezza di questa impennata sarà quanta basti pel solo comodo accesso degli avventori. L'impennata verrà internamente proveduta d'una tenda, o tela che vi sia aderente

3. Tutto il rimanente dell'apertura superiore dell'impennata dovrà essere difeso da una inferriata costrutta in modo che se ne ottenga la maggior possibile ventilazione. A quest'effetto resta assolutamente vietato il porre imposte, vetri, persiane, od ante, di sorta nè internamente, nè esternamente alla detta inferriata.

4. È proibito l'appendere le carni fuori della luce della bottega, o l'esporle in vicinanza all'inferriata, dovendò anzi le carni essere tolte dalla vista del pubblico.

5. Parimenti tutte le finestre respicienti all'esterno delle botteghe dovranno essere munite d'impennata e tenda a tenore dell'art. 1, a meno che non fossero a tale altezza da non potersi per esse guardare dalla strada nel venditorio. In quest'ultimo caso basterà che siano munite d'inferriata, e tenute colle forme dell'art. 3, ferma la proibizione di appendervi carni in vicinanza, in modo di essere esposte alla pubblica vista.

6. I venditorj dovranno essere tenuti colla maggior possibile pulitezza mediante frequenti scopature e lavature del suolo, del banco, delle tende, e di tutti gli utensili, in modo che non ne derivino cattive esalazioni, od odore d'incomodo ai passeggieri ed al vicinato.

7. Le pareti interne, e la soffitta della bottega dovranno essere imbiancate annualmente, ed anche di più ogni qualvolta se ne riconosca il bisogno dalla Congregazione municipale.

8. Al disopra dell'inferriata della bottega si

apporrà un cartello esprimente in caratteri visibili una delle seguenti leggende = *Venditorio di carni mastre* = *Venditorio di carni soriane*; oppure *di vitello* o *di castrato*, a tenore della qualità dell'esercizio.

SEZIONE III.

Del commercio delle carni, e loro trasporto.

9. Le carni da vendersi dovranno essere sane a termini dei veglianti Regolamenti.

10. Sarà proibito al venditore di carni mastre il vendere e tenere carni soriane, ed al venditore delle soriane il commercio e la detenzione di quelle di vitello.

11. Le carni dovranno vendersi al prezzo che periodicamente verrà fissato dalla meta, ed a giusto peso a tenore dei veglianti regolamenti.

12. Nei venditorj, ed annessi locali è rigorosamente proibita la macellazione, la quale sin tanto che non venga eretto lo stabilimento dei macelli pubblici, dovrà farsi in locale già in attività di simili esercizi.

13. Per la conservazione delle carni nella stagione calda l'esercente non potrà servirsi che di ghiacciaie ove depongansi sole carni della natura di quelle di cui commercia.

14. I venditori dovranno dichiarare all'autorità municipale da quali macelli intendono di provvedersi delle carni a tenore dell'art. 2, e tenere

registro esatto di quelle che effettivamente ne levano. = Simile registro dovrà tenersi dai macellai delle carni che consegnano ai venditori. Tanto i macellai che i venditori dovranno esibire il loro registro alle autorità ed ai loro commessi e ad ogni richiesta. Le bestie poi dovranno essere recate dal macello al venditorio scorticate, ed in quarti.

15. Il trasporto delle carni macellate dal macello, o dalle ghiacciaie al venditorio, e viceversa, seguirà mediante carri, carretti, od altri mezzi di trasporto chiusi, e che portino il numero civico della casa a cui appartiene la bottega, e l'indicazione delle qualità delle carni che vi si vendono.

16. Dal primo aprile a tutto settembre d'ogni anno questo trasporto non potrà eseguirsi se non nelle prime quattro ore di giorno.

17. Sarà facoltativo ai civici ufficiali e commessi d'eseguire le loro ispezioni nei carri suddetti, od altri mezzi di trasporto tanto per riconoscere la salubrità delle carni, quanto per accertarsi che le medesime siano della qualità di cui traffica l'esercente.

18. È vietato ai venditori di carni il recare, o far recare le carni alle case dei particolari sotto qualsiasi pretesto.

19. È interdetto lo scaricare in istrada le carni che si traducono al locale dell'esercizio, dovendo questo scarico eseguirsi internamente al locale stesso.

SEZIONE IV.

Discipline generali e multe.

20. Resta ferma la proibizione ai venditori e loro garzoni di girare per la città colla sopravveste intrisa di sangue.

21. I principali sono responsali delle mancanze che venissero commesse dalle persone loro dipendenti.

REGOLAMENTO

Per l' introduzione e macellazione nella città di Milano delle bestie bovine, majali, agnelli, castrati, capretti, ec. approvato dall' I. R. Governo coi dispacci 18 *marzo e* 3 *luglio* 1829, *N.* 5394-182 *e* 17530-2565 *P.*

SEZIONE I.

Dell' introduzione in città delle bestie da macello.

1. Nessuna bestia destinata al macello può essere introdotta in città se prima non ne è verificato lo stato di salute.

2. Sotto la denominazione di bestie da macello si comprendono i manzi, i tori, le vacche, i civetti, i vitelli, e in generale tutte le bestie bovine, i suini, gli agnelli o castrati, i capretti e simili.

3. Tutte le bestie accennate nel precedente articolo non possono essere introdotte in città se non sono munite di certificati di sanità emessi dal veterinario o perito del luogo o mercato d'onde provengono e vidimati dalla rispettiva autorità locale.

4. I certificati di sanità devono essere di recente data. La loro valitura sarà di tre giorni se le bestie provengano dal contorno di Milano fino alla distanza di dieci miglia.

In caso di provenienza da luogo più lontano si compenserà un giorno ogni dieci miglia di maggiore distanza.

5. I certificati dovranno esprimere non solo in modo positivo lo stato di salute delle bestie, cui si riferiscono, ma ben anco escludere ogni sospetto di provenienza da mandre o da località affette da contagio.

6. I certificati indicheranno oltre alla data, il nome e cognome del conducente, la qualità delle bestie, il sesso, il color del pelo e le marche visibili.

7. Non saranno ammessi i certificati che mancassero di alcuno degli estremi indicati ne' precedenti articoli, e quindi non sarà permessa l'introduzione in città della bestia, che ne sarà scortata.

8. Le bestie che s'introducono in questa città per essere macellate non potranno entrarvi se non da quattro porte, cioè dalle porte Vercellina, Lodovica, Tosa e Comasina.

9. L'introduzione delle bestie da macello ha luogo soltanto dalle prime ore di giorno sino alle tre pomeridiane.

10. All'atto dell'ingresso in città ogni bestia è visitata da un veterinario, il quale si accerta dell'effettivo stato di salute della bestia, della non sospetta sua provenienza, e della regolarità e corrispondenza del certificato sanitario che la scorta. Non è se non dopo la verificazione di questi estremi, che se ne permette l'introduzione in città.

11. Ogni bestia presentata al dazio per l'introduzione sul cui stato di salute emerga dubbio viene immediatamente respinta, salvo il sequestro o le altre disposizioni che occorressero a tèrmini dei veglianti regolamenti per bestie affette da contagio o di sospetta provenienza. A questo effetto i veterinari municipali alle porte prendono i debiti concerti col cursore e colla Deputazione comunale de' Corpi Santi.

12. Parimenti non è permessa l'introduzione in città delle bestie morte, e molto meno delle carni macellate, salva quanto alle prime l'eccezione portata dal successivo art. 13.

13. Sono eccettuati dalla precedente disposizione dell' art. 12 i vitelli che provenendo da paesi remoti difficilmente possono essere tradotti vivi in Milano.

Per questi continueranno ad applicarsi le disposizioni dell'avviso municipale a stampa 7 luglio 1808, se non che dovranno pur essi essere accompagnati dal certificato di sanità emesso nelle suddescritte forme dal veterinario o perito del comune, in cui sarà seguíta la macellazione, e vidimato dall'autorità locale, oltre di che dovranno soggiacere alla visita, ed alle altre discipline portate dal presente regolamento.

14. Resta ferma la proibizione di introdurre in città i vitelli così detti *malnati*, o che non hanno compita l'età di 30 giorni. Così pure è interdetta l'introduzione delle bestie suine, così dette *troje*.

I contravventori soggiacciono alle penalità inflitte dalle leggi in proposito veglianti.

SEZIONE II.

Della circolazione in città delle bestie da macello, e loro macellazione.

15. All'entrare in città le bestie grosse dovranno essere condotte a mano da persona che le tenga assicurate con grossa fune legata alle corna. Altra fune partendo dalla testa sarà assicurata ad altra delle gambe anteriori, in modo che le bestie debbano provare stento nel cammino. Esse dovranno altresì essere scortate da sufficiente numero d'uomini, onde evitare ogni inconveniente.

16. Le bestie da macello non potranno essere tenute esposte alcun tempo sulla pubblica strada prima di essere macellate, dovendo essere condotte direttamente dalla porta della città al macello.

17. Qualunque bestia non aggiogata a carro, che fosse rinvenuta in Milano non coperta nè dalla bolletta di sanità di cui all'art. 15, nè dalla licenza di notificazione di cui agli articoli 21 e 23, sarà dalla Congregazione e suoi commessi e dipendenti presentata alla più vicina ricevitoria di finanza pel distacco della bolletta d'invenzione; ed il suo detentore dovrà pagare la multa di fiorini dieci, ferme le altre penalità e misure di sanità e di finanza a norma del caso.

18. È proibito assolutamente ai macellai, salsamentarj, venditori di carne, il macellare bestie prive di bollo, o mancanti della bolletta di sanità o munite di bolletta a valitura scaduta.

19. Gl'individui indicati nel precedente articolo dovranno conservare per tre mesi le bollette di sanità delle bestie macellate da rendersi ostensibili ad ogni richiesta della Congregazione municipale.

20. Essi terranno un registro delle bestie che macellano e di quelle che vengono nel loro locale macellate per altrui conto; in detto registro, i cui fogli verranno somministrati dal municipio contro pagamento, saranno esattamente annotate le carni che vengono giornalmente levate dai venditori. I conduttori del macello saranno anche tenuti a notificare di volta in volta alla Con-

gregazione municipale tutti i venditori di carne che si servono del loro macello.

21. Non è permesso ai macellai mastri la macellazione, ed anche la sola detenzione delle bestie o carni soriane, non che di quelle di castrati, o di maiale; e viceversa non è permesso egualmente ai macellai di carne soriana o di castrati, agnelli, capretti e maiali, la macellazione o detenzione di manzi o di vitelli, ed anche solamente della loro carne.

22. I manzi ed i vitelli sono le sole bestie considerate mastre, tutte le altre carni bovine sono ritenute come soriane compresi i civetti e le manze ingrassate: sono considerati come civetti i vitelli che oltrepassano l' età di due mesi.

23. Ferme le precedenti disposizioni è vietato assolutamente il macello e la vendita di carni malsane. Che se fosse avvenuta la macellazione di una bestia malsana e sospetta di malattia, sarà obbligo del macellaio, salsamentario, venditore di carni di tosto notificarlo alla Congregazione, la quale, verificata la sussistenza del fatto, ordina immediatamente il trasporto della bestia e sue carni, e il loro seppellimento colle norme e cautele prescritte dalla governativa notificazione 20 settembre 1819, incaricando della vigilanza sulla relativa esecuzione un commesso municipale ed una guardia di polizia, al qual effetto dovranno servire a norma dei casi, o i mezzi di trasporto dei conducenti o l' opera dei conducenti stessi, oppure il carro del rispettivo macello.

24. Tanto l' emissione come il seppellimento saranno immediatamente eseguiti dall' appaltatore dei quadrupedi morti appositamente avvertito, ed il seppellimento sarà fatto alla profondità, e colle altre discipline prescritte dall' apposito regolamento.

25. Nei casi di bestie macellate trovate prese da malattia contagiosa, i macellai dovranno spurgare con ripetute lavature d' acqua il luogo della seguita macellazione, gli strumenti che avranno servito a quest' uopo, non che il carro con cui le bestie saranno state trasportate al campo del seppellimento, nel che saranno vigilati dai commessi municipali.

SEZIONE III.

Dei locali per la macellazione e vendita delle carni.

26. All' atto della macellazione il locale dovrà essere tenuto chiuso al pubblico, salvo sempre il libero accesso dell' autorità municipale e di polizia, o dei loro dipendenti per le ispezioni di sanità.

27. La Congregazione municipale col mezzo de' propri ingegneri determina la solidità dei mezzi coi quali dovranno essere assicurate le bestie grosse che sono in procinto di macellazione; e i macellai saranno obbligati di mantenere la solidità prescritta.

28. Se al macello è annessa la vendita delle carni crude, questa dovrà eseguirsi in separato locale da tenersi precisamente colle norme del regolamento 15 luglio 1828.

29. Anche il locale ad uso di macello se trovasi esposto al pubblico dovrà tenersi colle forme prescritte pei venditorii della sezione II del citato regolamento 15 luglio 1828, se non che al di sopra dell' inferriata della bottega si apporrà un cartello esprimente una delle seguenti leggende = *Macello di carni mastre* = *Macello di carni soriane*, oppure *di vitello* o *di castrato*, a tenore del rispettivo esercizio.

Milano, dal civico palazzo del Broletto il 17 luglio 1829.

DURINI, *Podestà.*
BONOLA, *Assessore.*

A. DECIO, *Segretario.*

INDICE



